

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 699 e 700-A**

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI TAROLLI E CURTO)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia  
e delle finanze (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati  
di previsione e sul disegno di legge n. 699 (v. stampati nn. 699 e 700-A  
Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampati  
nn. 699 e 700-A Allegato 1-bis); nonché ordini del giorno ed emendamenti  
trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 699 e 700-A  
Allegati 2-I e 2-II e nn. 699 e 700-A Allegati 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 1° novembre 2001

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (n. 699)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (n. 700)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001**

---

## INDICE

## RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i> Disegno di legge finanziaria (relatore TAROLLI) . . . . .	Pag.	VII
<i>Parte II:</i> Disegno di legge di bilancio (relatore CURTO) . . . . .	»	XXIII

## PARERE:

della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . . . .	»	XXXVII
--	---	--------

## DISEGNO DI LEGGE N. 699

Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	1
Tabella 1 - <i>Testo del Governo</i> . . . . .	»	54
Tabella 2 - <i>Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione</i> . . . . .	»	68
Prospetto di copertura - <i>Testo del Governo</i> . . . . .	»	73

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- <i>Nota</i> . . . . .	»	77
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) . . . . .	»	79
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) . . . . .	»	83
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) . . . . .	»	87
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) . . . . .	»	91

Tabelle - *Testo del Governo:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) . . . . .	»	99
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) . . . . .	»	103
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) . . . . .	»	107
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) . . . . .	»	133
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) . . . . .	»	143
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) . . . . .	»	147

## DISEGNO DI LEGGE N. 700

Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione *Pag.* 181

## Tabelle:

- A (Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
  - *Testo del Governo* . . . . . » 217
- B (Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):
  - *Testo del Governo* . . . . . » 219

## Quadri generali riassuntivi (nel testo del Governo):

- A (bilancio di competenza per l'anno finanziario 2002) . . . . . » 223
- B (bilancio di cassa per l'anno finanziario 2002) . . . . . » 233
- C (bilancio triennale 2002-2004, a legislazione vigente) . . . . . » 243
- D (bilancio triennale 2002-2004 delle aziende autonome) . . . . . » 253
- E (bilancio pluriennale programmatico per il triennio 2002-2004) . . . . . » 259

## ALLEGATI 1 E 2 E STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

*Testo proposto dalla Commissione:*

- *Nota* . . . . . » 263
- Tabella 2 (Economia e finanze) . . . . . » 265
- Tabella 3 (Attività produttive) . . . . . » 266
- Tabella 7 (Istruzione, università e ricerca) . . . . . » 267
- Tabella 8 (Interno) . . . . . » 268
- Tabella 9 (Ambiente e tutela del territorio) . . . . . » 269

## **RELAZIONE GENERALE**



## PARTE PRIMA

*Disegno di legge finanziaria*

ONOREVOLI SENATORI. -

1. La congiuntura internazionale ha messo in evidenza negli ultimi mesi un marcato indebolimento delle grandezze macroeconomiche tale da rendere ancora più incerte le prospettive di breve periodo.

In tale scenario si sono inseriti i drammatici avvenimenti dell'ultimo mese che sono destinati a influire sull'evoluzione dell'economia mondiale e su quella italiana.

La dimensione dell'impatto è ancora molto aleatoria e le informazioni congiunturali di cui si dispone non consentono di attenuare la condizione di forte incertezza che caratterizza le valutazioni di tutti gli analisti.

Il brusco rallentamento dell'economia statunitense costituisce il principale fattore dell'originale debolezza della congiuntura internazionale, simmetricamente al ruolo di traino che tale economia aveva giocato nella precedente fase espansiva.

Per l'Unione europea nel suo insieme, il rallentamento della crescita del Prodotto interno lordo (PIL) si è manifestato in ritardo rispetto agli Stati Uniti ed al Giappone, ma si è accentuato sensibilmente nel secondo trimestre del 2001, con il peggiore risultato dalla fine del 1998.

Inizialmente si era diffusa la convinzione che nell'ultima parte dell'anno in corso avrebbe potuto prendere avvio una fase di ripresa dell'economia, in primo luogo di quella degli Stati Uniti, in relazione anche all'attuazione del programma di sgravi fiscali deciso dalla nuova Amministrazione. Gli indicatori anticipatori segnalavano questa possibilità.

I timori e le incertezze destati dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno allontanato le prospettive di ripresa.

La politica economica degli Stati Uniti ha reagito con prontezza ponendo in essere un complesso di misure di entità ragguardevole.

La politica monetaria si è fatta più espansiva: due riduzioni dei tassi di interesse di 0,5 punti percentuali ciascuna si sono aggiunte a quelle già apportate nella prima parte dell'anno nel tentativo di scongiurare i rischi di recessione.

Data l'esistenza di ampi avanzi, la politica di bilancio si è mossa con decisione in senso espansivo. Agli interventi di sgravio fiscale già decisi, di importo pari a 110 miliardi di dollari nel biennio 2001-2002, si sono aggiunte misure straordinarie approvate dal Congresso destinate alla difesa

e alla sicurezza e al sostegno delle famiglie delle vittime per 80 miliardi di dollari. È inoltre in corso di definizione un piano di interventi aggiuntivi per un importo dell'ordine di 70 miliardi di dollari riguardanti sussidi di disoccupazione e nuovi sgravi fiscali. Si tratta di un complesso di interventi per il prossimo anno dell'ordine di 2 punti percentuali del prodotto interno.

Esiste un diffuso consenso sul fatto che la ripresa dell'attività produttiva originariamente prevista per la seconda metà di quest'anno possa iniziare a manifestarsi a partire dal prossimo esercizio. È difficile al momento avanzare previsioni circa la crescita della produzione negli Stati Uniti e nel resto del mondo. È tuttavia ragionevole ipotizzare, ed è allo stesso tempo auspicabile, che la drammaticità degli eventi tenda a stemperarsi nel corso del tempo e che la fiducia torni a prevalere.

\* \* \*

2. Da quanto anticipato risulta ogni giorno più evidente la chiara interrelazione che esiste fra i fenomeni economico-finanziari registrati nelle varie aree del mondo.

La globalizzazione è stata una opportunità che ha fatto crescere il PIL mondiale, che ha esteso i suoi benefici a milioni di cittadini, ma i suoi effetti non sono stati uniformemente distribuiti.

Si pone quindi sempre con maggiore evidenza la necessità di governare con più determinazione tale modello, in modo da renderlo un'autentica disponibilità per tutti.

Nel contesto della globalizzazione dei mercati delle merci e di quelli finanziari, l'assenza di una politica economica diretta a rafforzare l'offerta di prodotti a elevata e media tecnologia ha influenzato negativamente la crescita delle esportazioni. Si è ampliata la quota dei mercati interni soddisfatta con beni importati. Negli ultimi anni si è acuita la concorrenza dei paesi emergenti in relazione non solo a una maggiore competitività di prezzo, ma anche a un miglioramento qualitativo dei prodotti offerti e all'espansione della loro presenza nel settore dei beni a media tecnologia.

Le difficoltà che ha incontrato il nostro paese sono comuni ad altri paesi industriali; esse hanno assunto intensità più ampia in Italia a causa della scarsa attenzione posta nell'orientamento della produzione e delle perdite di competitività di prezzo riconducibili ai modesti incrementi della produttività e ai riflessi indotti dall'inasprimento della pressione fiscale.

I paesi industriali debbono governare il processo di globalizzazione in modo da conciliare la crescita delle economie emergenti e l'avvio allo sviluppo di quelle arretrate con il mantenimento di un elevato ritmo di espansione dell'attività produttiva nelle aree avanzate.

La globalizzazione consente di rafforzare le prospettive di crescita dell'economia mondiale: la mobilità dei capitali permette di impiegare le risorse nelle aree dove la redditività è più elevata. Occorre però governare le forze di mercato, in modo da evitare o limitare gli effetti non desiderati; si avverte sempre più la necessità di assicurare beni pubblici a



livello mondiale quali la tutela dell'ambiente e un'equa ripartizione dei benefici che la globalizzazione può offrire.

La politica internazionale deve farsi carico di questi problemi, in modo da assicurare uno sviluppo armonico dell'economia mondiale. I tragici eventi di questi giorni sono la riprova di questa necessità.

\* \* \*

3. Entro questo quadro di grande prospettiva, ma caratterizzato da una competizione accentuata, si colloca il sistema Italia.

Se nel corso dell'ultimo decennio si è proceduto al perseguimento dell'obiettivo prioritario del risanamento della finanza pubblica, per il prossimo decennio la sfida che ci attende è quella del perseguimento di un *trend* di sviluppo più sostenuto.

Venute meno le tradizionali leve della svalutazione, della fluttuazione dei tassi di interesse e delle politiche espansive di bilancio, utilizzate per decenni, l'Italia è chiamata a rendere più competitivo il suo sistema economico mediante una organica serie di iniziative che coinvolgano le politiche di bilancio e riforme di carattere strutturale di settori chiave della nostra società.

I progressi conseguiti nel riequilibrio dei conti pubblici, la moderazione salariale, l'abbattimento dell'inflazione, la discesa dei tassi d'interesse hanno consentito di partecipare alla Terza fase dell'Unione monetaria sin dal suo avvio. L'aumento della pressione fiscale, la riduzione delle risorse destinate agli investimenti pubblici, su cui il ridimensionamento del disavanzo pubblico è stato basato, hanno portato a un abbassamento del tasso di crescita dell'economia. L'economia italiana ha perso competitività rispetto agli altri paesi europei.

Mentre negli anni '50, '60, '70 e '80 il nostro paese ha registrato un ritmo di crescita superiore a quello dei paesi europei nostri competitori, negli anni '90 il ritmo di crescita si è notevolmente ridotto.

Tale diminuzione si è verificata anche nella maggior parte dei paesi industrializzati, ma non nella misura registrata dall'Italia.

Nel corso degli anni '90 si è aperto un differenziale di crescita a sfavore dell'Italia particolarmente elevato rispetto agli Stati Uniti, ma ampio - oltre un punto in media all'anno - anche nei confronti degli altri Stati dell'area dell'euro.

Nel periodo 1990-1998 la crescita della produttività in Italia si è ridotta rispetto al ventennio precedente, passando da una media del 2,2 per cento nel periodo 1970-1989, all'1,6 per cento.

Nel quinquennio 1995-1999 l'Italia ha fatto registrare un tasso di crescita particolarmente basso che si può spiegare probabilmente con lo sforzo profuso per ottenere un avanzo di bilancio nell'ambito del risanamento finalizzato all'ingresso dell'Unione europea.

Ma l'Italia è cresciuta meno anche nell'ultimo triennio. Se quantificassimo i dieci punti di competitività persi, dovremmo constatare che il sistema Italia ha avuto una crescita inferiore di circa 200.000-240.000 mi-

liardi di lire con una mancata redistribuzione del reddito e della ricchezza nell'ordine di 100.000-120.000 miliardi di lire.

\* \* \*

4. La mancata crescita di cui abbiamo dato conto non solo ci ha fatto perdere in competitività nei confronti degli altri paesi nostri concorrenti, ma ha avuto anche una ricaduta sulla redistribuzione del reddito e della ricchezza.

Il salario medio dei redditi emersi dalla fine degli anni '90 risulta essere più basso rispetto a quello di dieci anni prima e il numero delle persone in stato di povertà è cresciuto, oltrepassando la cifra di oltre 7 milioni di individui interessati; infine il risparmio si è ridotto dal 16 all'11 per cento del reddito prodotto.

Nel mese di luglio scorso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pur distinguendo fra povertà relativa (pari alla spesa media mensile *pro capite* per consumi - 1.569.000 lire annue) e povertà assoluta (pari alla condizione di incapacità di acquisto di determinati beni o servizi - 1.055.000 lire annue) ha evidenziato che, sia nell'uno sia nell'altro caso, la povertà è aumentata.

Nel primo caso le famiglie povere sono cresciute fino a 2.700.000 pari al 12,3 per cento del totale, mentre gli individui coinvolti sono passati a 7.948.000 pari al 13,9 per cento dell'intera popolazione.

L'ISTAT ha pure precisato che il 63 per cento delle famiglie povere è individuato nel Mezzogiorno, che ospita solo il 32 per cento delle famiglie italiane, ma precisa anche che nel biennio 1999-2000 la crescita è stata più accentuata al Nord passando dal 7 all'11 per cento e al Centro passando dal 14 al 16 per cento.

Fra le cause più rilevanti che determinano la povertà ricordiamo il basso livello di istruzione, l'esclusione dal mondo del lavoro e la presenza di numerosi figli.

\* \* \*

5. Dai vari centri di ricerca abbiamo registrato che le caratteristiche fondamentali del *welfare* italiano del sistema sociale sono:

- una quota di spesa per la protezione sociale rispetto al PIL sostanzialmente in linea alla media europea;
- una relativa alta percentuale di spesa destinata ai benefici pensionistici rispetto alle altre voci (assistenza, ammortizzatori sociali);
- l'assenza di un programma completo di assicurazione;
- l'assenza di un sistema universale per l'indennità di disoccupazione;
- una spesa sanitaria relativamente bassa come percentuale del PIL.

Nella definizione data dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) l'Italia spende circa un quarto del PIL: una quota della spesa non molto dissimile da quella media dei paesi dell'Unione europea.

Noi siamo quindi chiamati ad una graduale ma organica revisione dello stato sociale non tanto nel segno della riduzione della spesa sociale complessiva, quanto in una significativa e profonda ripartizione della stessa fra i vari settori, in modo da allinearci agli *standard* europei. Noi destiniamo il 71 per cento dell'intera spesa di protezione sociale al settore previdenziale, quando mediamente gli altri paesi dell'Unione europea destinano il 51 per cento.

Dall'ultima verifica effettuata dalla «Commissione Brambilla» istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta che il rapporto spesa pensionistica/PIL è destinato ulteriormente a crescere, ponendo seri problemi all'obiettivo della stabilità finanziaria.

Il processo di armonizzazione avviato dalla riforma Amato del 1994 e continuato dalle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 27 dicembre 1997, n. 449, ha ridotto il differenziale tra categorie e generazioni, ma vari indicatori segnalano la persistenza di rilevanti differenze fra le medesime categorie e generazioni, in particolare a favore delle generazioni anziane rispetto a quelle giovani e della categoria dei lavoratori autonomi rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Il fattore fondamentale che influenza il rapporto spesa/PIL è la proporzione tra il numero dei pensionati e il numero di occupati. Da almeno un quarto di secolo il rapporto aumenta costantemente e ha ormai raggiunto livelli di guardia. Le attuali tendenze indicano un aggravamento ulteriore della situazione nei prossimi decenni. Per invertire questa tendenza, che porta all'insostenibilità del nostro sistema, occorre mirare alle radici del problema che possono essere individuate in:

- 1) un auspicabile allungamento della vita media;
- 2) una bassa partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro ufficiale, dovuta oltre che alla rigida organizzazione del lavoro all'insufficiente offerta dei servizi alla famiglia;
- 3) una domanda di lavoro ufficiale strutturalmente debole;
- 4) una vita lavorativa utile che si va riducendo progressivamente per effetto dell'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro e dell'anticipazione dell'età di uscita.

Le recenti decisioni del Consiglio straordinario di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 richiedono al nostro paese una forte modifica nella struttura occupazionale, in quanto stabiliscono tra l'altro, per il 2010, l'obiettivo di un aumento del 50 per cento del tasso di occupazione specifico per la fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni.

Per l'Italia il valore del tasso di occupazione per questa fascia di età era, nel 2000, di solo il 27,7 per cento (40,9 per cento per i maschi e 15,3 per cento per le femmine).

\* \* \*

6. Un grande paese come l'Italia che vuole perseguire l'obiettivo di un forte protagonismo sulla scena internazionale, che vuole attrezzarsi alla sfida che la competitività gli pone, non può prescindere, al suo in-

terno, da una forte coesione sociale e da una grande unità di intenti dei suoi protagonisti, siano essi lavoratori, Governo o imprenditori.

Per reggere questa sfida il metodo della concertazione evidenzia oggi tutti i suoi limiti.

Gli anni '90 sono stati gli anni del metodo della concertazione sociale, favorita dalla necessità di conseguire importanti obiettivi a livello comunitario per evitare che la politica dei redditi sconfinasse in derive inflazionistiche. Tuttavia, tale metodo ha finito nel tempo con lo svolgere compiti di governo ben al di là dell'obiettivo di sviluppare un corretto rapporto di dialogo tra le parti sociali.

Il processo avviato nel 1992 è stato progressivamente snaturato e portato a ribaltare la logica culturale che l'aveva innestato. Con esso si andò affermando la convinzione che in nome della pace e della coesione sociale le grandi scelte che il paese doveva affrontare sarebbero dovute germinare, non tanto dalle sedi istituzionali, non tanto dal Parlamento, quanto dall'accordo delle parti sociali rispetto al quale il Governo si assumeva il ruolo di garante. È evidente che una tale impostazione contiene dentro di sé il rischio di un progressivo scivolamento verso una società corporativa, dove i gruppi sociali in causa, presi dalla necessità di veder confermato il loro ruolo, tendono ad essere fagocitati da logiche particolari.

L'esigenza attuale dell'economia italiana induce a sperimentare un dialogo nuovo fra le parti, dove il confronto fra le istituzioni e i soggetti sociali assuma la valenza non di un valore in sé ma di uno strumento prezioso e utile al conseguimento degli obiettivi di volta in volta condivisi.

Si ritiene che il modello del dialogo sociale così come regolamentato e sperimentato a livello comunitario, possa costituire il punto di riferimento più convincente per una rinnovata metodologia nei rapporti fra istituzione e parte sociale sia a livello statale che regionale. Va riproposta la via dell'autonomia delle forze sociali e delle istituzioni riportando ognuno a sviluppare il ruolo che gli compete. Siamo pertanto convinti che una reale partecipazione nel contesto delle relazioni fra le parti potrà conferire maggiore competitività al sistema produttivo e al sistema Italia in generale.

\* \* \*

7. Con riferimento al nostro paese è certo che la politica economica innovativa delineata con il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) potrà esplicare effetti positivi sulle prospettive di crescita della nostra economia.

Il nostro paese dispone dei mezzi occorrenti per conseguire un tasso di sviluppo più elevato di quello realizzato negli anni '90. Vaste aree del territorio e ampi strati della popolazione sono caratterizzati da bisogni non soddisfatti. Il tasso di disoccupazione è elevato; quello di partecipazione al mondo del lavoro è basso rispetto ai valori presenti negli altri paesi. Esistono capacità tecniche e manageriali di rilievo attualmente non utilizzate appieno.

Come delineato nel DPEF, la politica economica del Governo si impernia su riforme dirette ad assicurare maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, una più sostenuta concorrenza nel mercato dei prodotti, una maggior efficienza dei servizi pubblici, uno snellimento delle norme troppo stringenti che regolano l'attività produttiva e, soprattutto, una forte riduzione del carico fiscale e il rilancio degli investimenti pubblici.

Condizione imprescindibile per muovere nella direzione indicata è una equilibrata ristrutturazione del settore pubblico al fine di contenere la crescita della spesa corrente, con una riduzione della sua incidenza sul prodotto interno. Al conseguimento di questo obiettivo potrà contribuire in misura determinante il rafforzamento dell'economia del paese. Se si introducono nuovi sistemi di gestione si potrà assicurare un'allocatione delle risorse più efficiente; alcuni compiti oggi svolti dalle Amministrazioni centrali possono essere decentrati; la fornitura di alcuni servizi può essere affidata al settore privato; in alcuni comparti si possono introdurre fattori di concorrenza tra enti pubblici e tra questi e il comparto privato.

\* \* \*

8. In sede di predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006, il Governo ha rivisto al rialzo le previsioni 2001 e 2002, per effetto di un andamento del fabbisogno del settore statale registrato nei primi mesi del corrente anno non in linea con le previsioni.

La scarsa efficacia delle procedure di alienazione degli immobili, una dinamica della spesa sanitaria superiore a quella prevista, la probabile inefficacia di alcune misure di contenimento previste nella manovra 2001, una crescita economica inferiore alle attese hanno concorso alla revisione al rialzo delle previsioni di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, collocandole all'1,9 per cento del PIL nell'anno 2001 e all'1,7 per cento del PIL nell'anno 2002. Le suddette previsioni non consideravano, naturalmente, alcuna azione correttiva da parte del Governo.

Per ricondurre i livelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni verso i valori previsti dal patto di stabilità concordato dall'Italia in sede europea, il Governo ha adottato delle azioni correttive in grado di recuperare in gran parte lo «sconfinamento» previsto per il 2001 e di approntare una manovra per l'anno 2002 in grado di conseguire l'obiettivo programmatico di indebitamento netto previsto nel citato patto di stabilità.

Le principali azioni adottate nella seconda metà del 2001 sono:

– riduzione dei consumi intermedi del bilancio dello Stato per 1.000 miliardi di lire, attuata tramite il provvedimento di assestamento del bilancio;

– nuove procedure (decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351) di alienazione degli immobili in grado di conseguire nell'anno introiti non inferiori a 4.000-5.000 mila miliardi;

- attento monitoraggio dei flussi di spesa e azione di sensibilizzazione presso le regioni al fine di contenere la crescita della spesa sanitaria;
- attenta politica della gestione del debito pubblico al fine di cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato in questo periodo.

\* \* \*

9. La riduzione della spesa per interessi derivante dal miglioramento registrato dal fabbisogno del settore statale nei mesi di giugno - agosto 2001, dal calo dei tassi e dall'apprezzamento dell'euro, nonché le predette iniziative adottate dal Governo favoriscono l'avvicinamento all'obiettivo dello 0,8 per cento, anche per effetto dell'andamento favorevole di talune entrate che non soltanto ha neutralizzato la perdita di gettito derivante dal calo dell'attività economica, ma ha determinato anche un modesto miglioramento complessivo del gettito. Quanto sopra specificato consente, ragionevolmente, di prevedere un livello di indebitamento netto per l'anno 2001 dell'ordine di 27.000 miliardi di lire (1,1 per cento del PIL).

Il miglioramento previsto per il corrente esercizio si riflette in parte anche sugli esercizi successivi consentendo di rivedere positivamente le previsioni tendenziali per l'anno 2002. La manovra correttiva attuata con la legge finanziaria per l'anno 2002 prevede interventi di rilancio per l'economia per 18.448 miliardi di lire, al lordo di effetti indotti per 2.777 miliardi di lire di entrate fiscali, nell'ambito di un intervento complessivo per 33.200 miliardi di lire, di cui 15.000 rivenienti da alienazioni immobiliari.

L'avanzo primario programmatico dovrebbe attestarsi a 131.800 miliardi di lire (5,3 per cento del PIL), la spesa per interessi scendere al 5,8 per cento del PIL (144.500 miliardi di lire) e l'indebitamento netto collocarsi allo 0,5 per cento del PIL, in linea con quanto stabilito nel patto di stabilità.

Indubbiamente la difficile situazione congiunturale e il debordo del disavanzo tendenziale dell'anno in corso rispetto ai limiti prefissati dal precedente Governo hanno richiesto un'impostazione della politica di bilancio che coniugasse l'esigenza di ricondurre i saldi di bilancio verso i limiti stabiliti nel patto di stabilità e crescita con quella di favorire la ripresa economica che rischiava di essere pregiudicata dal clima di incertezza indotto dai predetti tragici eventi.

Le correzioni già attuate da giugno, gli interventi per il rilancio dell'economia e quelli inclusi nella legge finanziaria determineranno una riduzione dell'indebitamento netto di 30.000 miliardi di lire, consentendo di contenere l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche entro lo 0,5 per cento del PIL. Nonostante ciò, la manovra, è da ritenere, eserciterà un impulso espansivo sull'attività economica.

Un effetto diretto sulla domanda aggregata verrà esercitato dagli incentivi per gli investimenti e dai provvedimenti diretti al sostegno dei redditi più bassi. Per stimolare l'attività di investimento è stata concessa un'agevolazione fiscale valida fino al 2002, analoga a quella concessa nel 1994, che fornì all'epoca notevole impulso all'attività produttiva. Le

attuali circostanze sono indubbiamente diverse da quelle del 1994; si esce da un triennio dove i tassi di crescita sono stati determinati anche in relazione a specifici benefici fiscali. Ma, come accennato, le esigenze di ristrutturazione del nostro apparato produttivo sono assai ampie; inoltre le incertezze indotte dall'attuale contesto rischiavano di determinare un rallentamento nei programmi di spesa delle imprese.

Al di là degli effetti di stimolo della domanda, l'aumento delle detrazioni per i figli a carico per i contribuenti con redditi inferiori ai 70 milioni lordi di lire si prefiggono obiettivi redistribuivi a favore delle famiglie meno abbienti e più numerose.

Anche l'emersione del lavoro irregolare può contribuire a rafforzare la struttura produttiva, favorendo l'espansione delle dimensioni aziendali; d'altra parte anche la conduzione di attività irregolari presenta costi non indifferenti.

Nel contesto delineato di forte impulso all'attività di investimento, il rientro dei capitali italiani detenuti all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale può contribuire a rendere disponibili i mezzi finanziari occorrenti per lo sviluppo programmato per gli investimenti.

La maggior parte dell'aumento delle entrate previsto dalla manovra riguarda la dismissione di beni immobili; l'immissione sul mercato di una parte del rilevante patrimonio immobiliare detenuto dagli enti pubblici non potrà non avere riflessi positivi sull'attività produttiva. Consentendo l'acquisto dell'abitazione da parte degli inquilini verranno indubbiamente stimolate le attività di ristrutturazione; il trasferimento agli inquilini delle abitazioni a prezzi scontati accrescerà la ricchezza detenuta dalle famiglie. Questo provvedimento è nel contempo coerente con la necessità di delimitare più strettamente i compiti dello Stato e consente un impiego più efficiente del patrimonio immobiliare.

L'aumento delle disponibilità destinate alla realizzazione degli investimenti pubblici consentirà di riavviare il recupero del divario nella dotazione di infrastrutture rispetto agli altri principali paesi europei. Si tratta di somme solo apparentemente limitate; essendo destinate alla copertura degli oneri finanziari, esse consentiranno di attivare un volume di attività rilevante. Un apporto determinante sarà fornito dal capitale privato e dall'utilizzo dei fondi comunitari.

L'efficacia degli interventi diretti al rilancio degli investimenti e all'emersione del lavoro irregolare sarà ancor più ampia di quanto non si possa al momento configurare, essendo questi provvedimenti inseriti in un contesto di riduzione della pressione fiscale che grava sull'attività d'impresa. La contemporanea revisione delle norme che limitano la flessibilità del mercato del lavoro consentirà di favorire l'intrattenimento di rapporti di lavoro regolari.

La possibilità di apportare riduzioni significative alla pressione fiscale, più ampie rispetto allo 0,3 per cento previsto per il 2002, è subordinata all'avvio delle riforme strutturali delineate nel DPEF per il settore pensionistico, quello sanitario e per la finanza decentrata. Più in generale

è necessaria una revisione della linea di demarcazione tra pubblico e privato nell'economia.

\* \* \*

10. In questo quadro si inserisce la legge finanziaria. Essa contiene una serie di misure che si qualificano per una organica azione di sviluppo, stabilità ed equità. In particolare:

1) *interventi in campo sociale*

La legge finanziaria 2002 prevede una serie di interventi nel campo sociale, cui sono riservati oltre 21.300 miliardi di lire nel triennio, destinati al sostegno delle classi meno abbienti, con particolare riguardo per i pensionati e le famiglie con figli a carico.

Le principali iniziative concernono:

– l'innalzamento, dal 1° gennaio 2002, ad un milione di lire mensili (pari a 516,46 euro) delle pensioni secondo modalità e criteri definiti da un ulteriore provvedimento del Governo;

– l'aumento, dal 1° gennaio 2002, ad un milione di lire (pari a 516,46 euro), della detrazione per figli a carico; tale beneficio, originariamente accordato a tutti i soggetti con reddito annuo non superiore a 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro), è stato esteso anche alle famiglie con reddito superiore. In presenza di figli portatori di *handicap* la detrazione è stata elevata a lire 1.500.000 (774,69 euro).

L'effetto di tali misure è quello di aumentare il reddito disponibile di oltre nove milioni di cittadini, incrementando in tal modo anche il livello dei consumi – iniziativa destinata a sostenere, insieme ad altri interventi, la domanda interna in modo da favorire la ripresa economica – e spostando non meno di due milioni di cittadini al di sopra della soglia di povertà.

L'aumento della detrazione per figli a carico concorre, inoltre, a una riduzione della pressione fiscale, incidendo in maniera significativa sul reddito disponibile delle famiglie più bisognose;

2) *interventi per il personale pubblico*

Quale misura di sostegno per i consumi e quindi per l'economia vanno considerati anche gli interventi per il personale pubblico, cui sono riservati circa 15.000 miliardi di lire nel triennio 2002-2004.

Tali iniziative riguardano il rinnovo dei contratti pubblici, che determinerà una crescita del potere d'acquisto di oltre 3.500.000 dipendenti, che beneficeranno di un incremento dei loro redditi superiore di 0,5 punti al tasso di inflazione programmato.

Ulteriori misure settoriali sono previste per il comparto della scuola e per quello delle Forze di polizia cui sono destinate risorse finanziarie per circa 2.200 miliardi di lire nel triennio; tale iniziativa tiene conto delle



particolari peculiarità in cui operano i dipendenti pubblici dei predetti settori;

### 3) *interventi per l'occupazione*

La legge finanziaria 2002 prevede importanti iniziative in campo socio-economico dirette a sostenere e a rilanciare l'occupazione nel settore privato, al fine d'incrementare il livello dei consumi e quindi il livello del reddito nazionale.

Tali interventi, cui sono riservati circa 11.150 miliardi di lire nel triennio, prevedono non solo la conferma a regime di alcune iniziative limitate temporalmente dalla legislazione vigente, ma un ulteriore rafforzamento delle stesse attraverso un significativo rifinanziamento del fondo per l'occupazione.

Trattasi in particolare della conferma a regime degli sgravi contributivi concernenti i contributi per la tutela della maternità e i contributi dovuti dai datori di lavoro e dipendenti del settore dei trasporti pubblici, il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'innalzamento dal 2 al 3 per cento della quota esente da contribuzione della retribuzione derivante dalla contrattazione integrativa aziendale.

E' da ricordare che la conferma delle predette iniziative era subordinata all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di *carbon tax*; la riduzione del costo del lavoro veniva, quindi, compensata da un corrispondente aumento della pressione fiscale. La legge finanziaria 2002 prevede, invece, la conferma a regime di tali iniziative determinando una contestuale riduzione della pressione fiscale;

### 4) *altri interventi meritevoli di segnalazione*

Altri interventi previsti dalla legge finanziaria 2002 sono meritevoli di segnalazione per il loro alto valore politico.

Si tratta, in particolare, delle maggiori risorse destinate:

- agli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo (900 miliardi di lire nel triennio);
- alla fornitura gratuita dei libri di testo (600 miliardi di lire nel triennio);
- al piano nazionale per gli asili nido e alla disciplina per l'immigrazione (640 miliardi di lire nel triennio);

### 5) *interventi di riduzione della pressione fiscale*

La legge finanziaria 2002 prevede una serie di norme dirette a ridurre in modo significativo la pressione fiscale nell'ambito delle compatibilità di finanza pubblica.

In aggiunta all'aumento delle detrazioni per i figli a carico e alla concessione degli sgravi contributivi, si prevede l'abolizione delle imposte sulle insegne degli esercizi commerciali, la proroga per un semestre della

detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, la proroga dell'IVA al 10 per cento sui servizi ad alto contenuto di lavoro e sul valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni relative alle citate ristrutturazioni, l'abolizione anticipata dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), la detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli.

Nel complesso, l'insieme delle misure determina una riduzione delle entrate fiscali per oltre 3.000 miliardi di lire nel triennio;

#### 6) *interventi in materia di investimenti*

Particolare attenzione è stata posta dal Governo nell'appostazione delle risorse destinate al rilancio degli investimenti pubblici e privati. Il complesso delle risorse approntate nella legge finanziaria ammonta a oltre 50.000 miliardi di lire nel triennio, suscettibili di generare un volume di investimenti, da parte delle imprese private e degli enti pubblici, non inferiore a 70.000 miliardi nel triennio, tenuto conto che parte delle predette appostazioni di bilancio è rappresentato dai limiti di impegno, strumento in grado di attivare un volume di investimenti pari a 10 volte l'ammontare del limite stesso.

Da segnalare in particolare:

- gli interventi per il Mezzogiorno e l'imprenditoria giovanile, per i quali sono allocate risorse pari a 10.600 miliardi di lire sul triennio;
- limiti d'impegno per interventi nel settore dei trasporti e infrastrutture, pari a 1.500 miliardi di lire nel triennio suscettibili di attivare investimenti pari a 15.000 miliardi di lire, oltre a quelli legati dal previsto apporto di nuovi fondi al capitale sociale dell'Ente Ferrovie S.p.A. per complessivi 9.100 miliardi di lire nel triennio;
- lo stanziamento di 15.600 miliardi nel triennio per il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, di oltre 9.900 miliardi per interventi nelle aree depresse, e di 2.400 miliardi per il Fondo incentivi alle imprese.

Le risorse necessarie per tali interventi, cospicue sotto il profilo quantitativo e significative sotto quello qualitativo, sono state individuate in misure che, seppure in parte di carattere non strutturale, consentono di superare l'emergenza finanziaria derivante dal rilevante *deficit* tendenziale e da una congiuntura economica che sconsiglia l'adozione di provvedimenti fiscali che inevitabilmente avrebbero determinato riflessi negativi per l'indispensabile azione di stimolo che ancor più oggi occorre assicurare all'economia, in presenza delle negative conseguenze dei tragici attentati dello scorso settembre.

Le misure individuate per la copertura degli interventi proposti per il rilancio economico e per lo sviluppo sociale mirano per un verso a risolvere l'ormai annoso problema della liquidazione di un non necessario e male utilizzato patrimonio pubblico da tempo programmato ma finora realizzato solo in misura del tutto marginale, a cogliere l'occasione dell'avvento dell'euro per incentivare il reflusso in Italia di capitali a suo tempo esportati per un troppo rilevante differenziale di convenienza economica, ad ampliare le opportunità di rivalutazione di valori patrimoniali che

hanno già consentito di cogliere rilevanti risultati nell'ultimo anno; per altro verso, le misure mirano a contenere l'evoluzione tendenziale della spesa rivedendo disposizioni già previste in precedenti leggi finanziarie che solo parzialmente si sono rivelate efficaci, specie riguardo agli obiettivi posti a carico degli enti decentrati di spesa.

\* \* \*

11. Nel corso del dibattito tenutosi in Commissione la critica più volte emersa dai diversi interventi dei senatori di opposizione è che la manovra approntata per gli anni 2002-2006 sarebbe una manovra debole, non tanto rispetto agli interventi previsti quanto rispetto al quadro congiunturale internazionale che si è delineato negli ultimi due mesi.

Si è fatto riferimento a questo proposito all'iniziativa adottata dalla amministrazione americana, di cui avevo dato puntuale informazione. Rispetto a questo rilievo noi rimarchiamo che il complesso delle iniziative messe in campo da questo Governo ha la caratteristica di essere espansivo anche se obbligatoriamente risentirà del clima internazionale e dei vincoli posti dal rispetto del patto di stabilità, che condiziona pesantemente l'azione dei vari Governi europei.

Se a questo complesso di misure aggiungiamo le riforme annunciate (quella fiscale, quella del mercato del lavoro e quella previdenziale) è del tutto ingiustificata l'asserzione che siamo in presenza di una manovra debole.

La seconda critica era indirizzata al Governo che, agli occhi dell'opposizione, è tentato di rompere il valore della coesione sociale. Riteniamo questo rilievo non solo infondato ma anche politicamente ingiustificato, come dimostra il provvedimento adottato in materia sanitaria con il quale per la prima volta si destina il 6 per cento della ricchezza di questo paese alla tutela della salute.

Si impegnano oltre 7.200 miliardi di lire (detrazioni per i figli a carico e innalzamento delle pensioni) per ridurre il numero dei cittadini italiani sotto la soglia di povertà.

Dopo dieci anni in cui si sono succeduti più Governi di centro-sinistra, finalmente, per la prima volta, si dà un segnale di inversione di tendenza nella destinazione di fondi a favore della cooperazione internazionale.

È evidente che queste misure giustificano l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'opposizione di centro-sinistra. Non rompono la coesione sociale ma la rafforzano toccando il cuore ed i bisogni delle persone in situazione di difficoltà.

Altro rilievo è stato sollevato nei confronti della riproposizione delle agevolazioni fiscali recate dalla cosiddetta «Tremonti-bis».

Si deve convenire al contrario che questo intervento legislativo può essere considerato uno degli interventi più efficaci di questi ultimi decenni. Nel 1994 questa legge diede notevole impulso alle attività produttive; oggi si dice che essa viene riproposta dopo forti tassi di crescita e

forti incentivi alle imprese, per cui gli effetti potrebbero non essere analoghi a quelli registrati nel 1994.

Ritengo che vi siano esigenze di ristrutturazione del nostro apparato produttivo ancora inespresse e incertezze dovute al rallentamento dei programmi di spesa, elementi che dovrebbero far ritenere che tale legge potrà determinare anche oggi un impulso decisivo alla crescita.

\* \* \*

12. Con riferimento all'articolo 1, la Commissione ha accolto la proposta emendativa intesa, in via prudenziale, a ridestinare parte delle risorse del fondo per l'emersione di cui all'articolo 5 della finanziaria 2001 al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia».

Con riferimento all'articolo 2, la Commissione ha accolto un emendamento che, al fine di realizzare in maniera più chiara e conseguente la filosofia di tutela e promozione della famiglia alla quale si ispira la manovra finanziaria, estende il beneficio dell'elevazione a 516,46 euro della detrazione per ogni figlio a carico, previsto per le famiglie con reddito inferiore a 36.151,98 euro, anche a quelle con reddito fino a 41.316,55 euro, purché con almeno due figli a carico, a quelle con reddito fino a 46.421,12 euro, purché con almeno tre figli a carico, e a quelle con reddito superiore purché con almeno quattro figli a carico.

In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal vigente articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, per ogni figlio portatore di handicap la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.

Conseguentemente, vengono modificate le norme relative alla deducibilità di alcune spese sostenute da imprese produttrici di medicinali.

Con riferimento all'articolo 8, la Commissione ha accolto le proposte emendative che, in merito alla soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio, ne limitano l'applicazione alle insegne che hanno una dimensione superiore a un metro quadro per vetrina; in tal modo, le minori entrate riguardano esclusivamente le sole insegne riferite alle ditte del piccolo commercio.

Inoltre, la Commissione propone l'inserimento di un nuovo comma 3 all'articolo in parola, inteso ad introdurre una misura perequativa in materia di finanza locale.

Gli emendamenti accolti dalla Commissione agli articoli 9 e 13 intendono incrementare il ruolo dell'autonomia scolastica e la partecipazione consensuale dei docenti alle scelte organizzative.

Con riferimento all'articolo 9, da leggersi anche in connessione con l'articolo 13, la Commissione propone la destinazione di 35 milioni di euro per l'anno 2002 finalizzati al rimborso ai docenti delle spese di aggiornamento da loro sostenute.

Vengono inoltre stanziati circa 381 milioni di euro aggiuntivi per il 2003 e, a decorrere dal 2004, 726 milioni di euro.

Con riferimento all'articolo 11, la Commissione propone alcune modifiche intese a dare maggiore incisività alla previsione del riordino degli organismi collegiali, assicurandone l'attuazione.

Con riferimento all'articolo 12, inerente alle assunzioni di personale ed al c.d. «blocco delle assunzioni» – che rappresenta una misura eccezionale e transitoria – la Commissione propone di precisare che le province e gli enti locali assoggettati al predetto blocco sono esclusivamente quelli che non hanno rispettato le disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2001.

Sempre con riferimento al predetto blocco delle assunzioni, la Commissione propone di escluderne l'applicazione alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate, oltre che alle categorie protette ed ad alcune categorie particolarmente qualificate.

Venendo al capitolo relativo alla finanza locale, la Commissione propone, in particolare, una modifica all'articolo 16 che, in attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, attribuisce transitoriamente ai comuni, per l'anno 2002, una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun comune.

Le modifiche proposte all'articolo 28 riguardano, in particolare, la possibilità, per gli enti locali, di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996.

In ordine alle misure di carattere sociale, con riferimento allo sgravio per i nuovi assunti di cui all'articolo 30 del disegno di legge, la Commissione propone di subordinare la concessione di tali agevolazioni al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Dell'articolo 33 (concernente il finanziamento delle grandi opere) si propone una complessiva riformulazione, che però non intacca la natura fondamentale dell'intervento.

Con riferimento, infine, alla parte tabellare del disegno di legge, la Commissione, oltre ad alcune modifiche correlate alle coperture finanziarie conseguenti all'approvazione degli altri emendamenti, propone l'incremento di alcuni stanziamenti per la ricerca scientifica e la rimodulazione di due interventi in relazione alla più puntuale quantificazione delle attività perseguibili dalle Amministrazioni interessate, anche in ragione della loro capacità operativa.

\* \* \*

Nonostante la situazione di concreta difficoltà – dovuta sia ai conti pubblici, sia alla preesistente situazione congiunturale dell'economia europea ed americana, sia allo *shock* determinato dall'offensiva terroristica – la legge finanziaria per il 2002 persegue tre obiettivi ambiziosi: stabilità, sviluppo, equità.

Si è approntata una manovra che consentirà di rispettare il patto di stabilità e, quindi, di rispettare gli impegni presi.

Si dà un preciso impulso ad una decisa ripresa dello sviluppo mediante un'azione integrata e organica che prevede sia interventi settoriali, sia riforme strutturali.

Si guarda con sensibilità ed attenzione alle fasce deboli con l'obiettivo - mediante interventi sulle famiglie con figli e sui pensionati - di far uscire qualche milione di persone dalla soglia di povertà.

Nel corso delle audizioni abbiamo riscontrato consensi e critiche. È chiaro comunque che la scommessa di questa legislatura - di cui questa legge finanziaria costituisce il primo tassello - è quello di puntare decisamente ad uno sviluppo della economia reale che, fermo rimanendo l'obiettivo della parità di bilancio per il 2003, consenta di disporre delle risorse per gli interventi sociali e per l'abbassamento della pressione fiscale: questo è l'impegno per i prossimi cinque anni di questa maggioranza e di questo Governo.

L'esame in Commissione ha consentito di approfondire ulteriormente le questioni che presentano elementi di criticità. Dai pareri espressi dalle Commissioni sono emerse indicazioni e proposte che sono state oggetto di attenta valutazione.

Il confronto in Commissione e l'apporto costruttivo dei vari componenti ha consentito di migliorare in qualche caso, o di declinare in maniera più puntuale in qualche altro, le misure contenute nel provvedimento alla nostra attenzione.

TAROLLI, *relatore*

## PARTE SECONDA

*Disegno di legge di bilancio*

ONOREVOLI SENATORI. -

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e di bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (A.S. 700) rappresenta la naturale trasposizione contabile degli indirizzi di politica economica individuati dal Governo nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, successivamente confermati con la Nota di aggiornamento comunicata alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 2001, approvata, quindi, dall'Assemblea di Palazzo Madama il 30 ottobre. La presente relazione, comprensiva anche degli aspetti riferentisi agli stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (Tabb. 1 e 2), tiene presente l'attuale dettato legislativo i cui punti di maggior rilievo, e in qualche caso di novità, sembrano essere: l'accorpamento degli stati di previsione della spesa; la eliminazione dei collegati di sessione; le nuove regole fissate dal Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996. L'accorpamento degli stati di previsione della spesa, passati da 18 agli attuali 14, rappresenta un serio tentativo di semplificazione e razionalizzazione le cui risultanze, auspicabilmente positive, potranno essere rilevate nel medio periodo, allorquando, cioè, l'intero meccanismo delle competenze sarà entrato a regime. Peraltro, lo spirito di tale innovazione risiede non solo nelle esigenze richiamate di semplificazione e razionalizzazione, ma anche, o forse soprattutto, nel doveroso adeguamento e ammodernamento delle strutture amministrative, contabili e politiche che sino a ieri avevano sostenuto l'azione della dinamica della spesa. Vari furono, invece, i motivi alla base della scelta di porre i «collegati» fuori della sessione di bilancio: fra i tanti, quello di evitare insopportabili appesantimenti ad una legge finanziaria che si voleva agile e snella. Risultato raggiunto, sicché in effetti l'esame dei documenti di finanza pubblica appare oggi molto più agevole rispetto a ieri. Pur tuttavia emergono questioni legate a profili di coordinamento e di lettura complessiva che non possono essere trascurati, anzi vanno seriamente analizzati al fine di verificare e individuare possibili correttivi. Infine, le nuove regole previste dal citato Regolamento n. 2223/96 hanno modificato i criteri di classificazione di «cassa

nel fabbisogno» e di «competenza economica nell'indebitamento», determinando, in conseguenza, l'impossibilità reale a conoscere infrannualmente, ad eccezione del mese di marzo, l'andamento effettivo dell'indebitamento a causa della difficile correlazione tra i due dati. Emerge quindi l'esigenza di una puntuale riorganizzazione generale che consenta un controllo costante dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, sì da permettere interventi correttivi caratterizzati da tempestività, precisione ed efficacia. Ma, prima di entrare nei dati più squisitamente economici-finanziari, è opportuna una rapida disamina del quadro generale, del contesto nazionale, europeo e mondiale in cui il bilancio 2002 del nostro Paese si colloca.

### *L'Italia e l'Unione Europea*

Il DPEF 2002-2006 aveva già evidenziato come «Nel corso degli anni '90 l'Europa ha perso terreno rispetto agli Stati Uniti, l'Italia ha perso terreno rispetto all'Europa».

Dato per inconfutabile l'assunto, vi è da chiedersi quali siano stati i motivi e le cause che hanno determinato tale regresso. Sicuramente vi concorrono pure ragioni extraeconomiche: gli Stati Uniti, oltre ad essere una potenza economica, costituiscono una entità politica riconosciuta e, soprattutto, consapevole del proprio ruolo; l'Europa, invece, continua maldestramente ad essere caratterizzata da particolarismi tra Stati e da scelte valutate sulla base delle collocazioni politiche e non della validità dei progetti, dei programmi e delle idee. Ma, per quanto riguarda il nostro Paese, la scarsa potenzialità competitiva in campo europeo e mondiale è sicuramente addebitabile ad alcuni fattori che, da elementi propulsivi per lo sviluppo, sono invece diventati causa di impedimento e di mediocre stagnazione. Un sistema scolastico ancora sino a ieri completamente scollegato dal mondo del lavoro e incapace di produrre adeguata formazione; un mercato del lavoro parossisticamente appesantito ed elefantiacamente regolamentato; infrastrutture economiche superate sono le cause di un *gap* che oggi diviene più difficile recuperare a causa di una diversa congiuntura internazionale. Si aggiungono a tali fattori le questioni derivanti da una insufficiente produttività del lavoro, debolezza determinata da una scarsa propensione agli investimenti nei settori ad alta tecnologia, ed in particolare nei settori delle tecnologie della informazione e delle telecomunicazioni, per avere un quadro non esaltante dello stato socio-economico in cui da oggi si inizia ad operare. Non vi è dubbio che il risanamento economico determinato dai vincoli posti dall'UE ha influito nell'uso e nella destinazione delle risorse; ma forse se, soprattutto nella seconda parte degli anni '90, la politica economica del Paese si fosse coniugata più opportunamente con la politica monetaria determinando un'azione espansiva, sarebbe stato possibile intercettare e meglio capitalizzare una congiuntura economica internazionale sicuramente favorevole. Che cosa avrebbe potuto fare il nostro Paese, con l'Europa, o nonostante l'Europa,



non può dirsi, essendo la politica monetaria europea nelle salde mani di una Banca centrale europea (BCE) impegnata ad interpretare il proprio ruolo più come soggetto garante rispetto ad eventuali derive inflazionistiche che come istituzione impegnata a promuovere lo sviluppo. Né, al momento, è possibile prevedere una inversione di tendenza, magari determinata dai recenti, ma di scarso rilievo, tagli dei tassi operati dalla BCE. È, infatti, di pochi giorni fa la netta posizione assunta dai banchieri centrali circa un ulteriore eventuale taglio dei tassi. A sintetizzare le posizioni della BCE basterebbero, ed avanzerebbero, le dichiarazioni rilasciate a *DIE WELT* dal governatore tedesco Ernst Welteke: «*Modificheremo i tassi come e quando crederemo che sarà necessario e non quando i politici lo vogliono*». Dichiarazioni che non hanno bisogno di commento, ma che almeno chiariscono inequivocabilmente che la politica europea è debole al confronto con la finanza continentale e che, comunque, manca una complessiva politica economica europea. Accade quindi che di fronte allo stesso fatto (l'attacco terroristico dell'11 settembre alle Twin Towers e al Pentagono) l'Europa e gli Stati Uniti tengano, sul versante dell'economia, delle finanze e dei conti pubblici, posizioni non solo differenti ma diametralmente opposte: gli USA abbassano sensibilmente i tassi e riducono altrettanto sensibilmente le imposte, e collegano, infine, le due iniziative con un corposo programma di investimenti e nella spesa pubblica. L'Europa, meglio, la BCE, si chiude a riccio sul versante dei tassi d'interesse, disegna prospettive tranquillizzanti, lascia ai cosiddetti «stabilizzatori automatici» la possibilità di deroghe al Patto di Stabilità. Ma l'utilizzo degli stabilizzatori automatici presuppone una politica economica «difensiva», di rimessa, cioè tutto il contrario di quello che oggi servirebbe per riequilibrare il rapporto il rapporto con l'economia e la Borsa americana. Né basta a giustificare tale atteggiamento la considerazione che gli Stati Uniti possono contare su un consistente avanzo pubblico, situazione non riferibile a molti Stati europei, perché è da addebitare proprio alla concezione «difensiva» della politica economica il non aver colto (questo vale soprattutto per il nostro Paese) le opportunità di una congiuntura economica favorevole che è stata caratteristica degli ultimi anni, e che avrebbe permesso, se sfruttata al meglio, il superamento dei disavanzi strutturali e l'avvio di duraturi periodi di crescita. Nel 2000 i tassi di crescita reale del PIL sono stati del 2.9 per cento in Italia e del 3 per cento in Europa, ma negli Stati Uniti hanno raggiunto il 5 per cento. Se addirittura confrontiamo i tassi di crescita del periodo 1990-2000, rileviamo come la crescita del PIL in Italia sia stata dell'1.6 per cento, nell'UE del 2 per cento, mentre negli Stati Uniti la crescita si è posizionata al 3.7 per cento. Non dissimile appare la situazione se dal versante della crescita si passa a quello dei dati riferiti alla disoccupazione: nel 2000 il tasso di disoccupazione in Europa si è attestato all'8.2 per cento, il doppio degli USA (4 per cento), e del Giappone (4.7 per cento). In Italia del 10.5 per cento, con zone ricadenti nelle aree depresse dove i valori negativi si raddoppiano e si tripli-

cano. Un ripensamento delle politiche economiche adottate negli ultimi anni dall'Italia e dall'Europa appare quindi non solo doveroso ma anche urgente.

### *L'economia mondiale dopo l'11 settembre*

I tragici fatti di New York hanno segnato, e continueranno a segnare per chissà quanto tempo ancora, non solo l'economia ma anche i costumi del mondo intero. Ad oggi nessuno è in condizioni di conoscere quali saranno i riflessi definitivi, come si consumeranno, in quanto e per quanto tempo eserciteranno la loro azione dissuasiva soprattutto nel settore dei consumi. Non potendo pronosticare la evoluzione, la durata, le caratteristiche, il livello di coinvolgimento territoriale e politico, la invasività del conflitto, al momento concentrato sul territorio dell'Afghanistan, qualsiasi tipo di previsione sarebbe azzardata. È possibile però trarre empiricamente qualche valutazione dal crollo della domanda turistica, dalle problematiche esplose nel settore dei trasporti aerei e terrestri, dal difficile approccio all'investimento. Il commercio subisce sin d'ora fasi palesemente recessive passando da una crescita del 13 per cento del 2000 ad una crescita tendenziale del 2-3 per cento nel periodo ottobre 2001-dicembre 2002. Fortissimi cali negli ordinativi di beni durevoli, mentre gli unici settori trainanti diventano la Difesa e la sicurezza dei cittadini. Pur non potendo parlare ancora di recessione, non vi è dubbio che una naturale flessione dell'andamento ciclico dell'economia mondiale, sommato allo stato di incertezza seguito ai tragici fatti, può costituire motivo di seria e fondata preoccupazione, ma proprio per questo motivo deve impegnare verso una politica economica rigorosa ma contestualmente lanciata verso lo sviluppo.

### *Il bilancio di previsione nell'anno 2002*

Il bilancio di previsione dell'«azienda Italia» per l'anno finanziario 2002 non poteva prescindere dalle situazioni europee e mondiali precedentemente trattate. Di fronte a due possibilità, quella di rinchiudersi in una finanziaria asfittica e senza prospettive, oppure impegnarsi in una finanziaria e in un bilancio che, pur ossequiosi dei vincoli di Maastricht, intendevano puntare verso lo sviluppo, il bilancio sottoposto all'attenzione di questo ramo del Parlamento ha scelto la seconda ipotesi. A tale proposito, molto coerenti sembrano essere le sensibili flessioni (disposte dalla finanziaria) riscontrabili nell'ambito delle spese discrezionali e la forte scelta politica che ha condotto ad una riduzione generalizzata del 10 per cento delle spese dei Ministeri, ad eccezione delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, deroga resa ancor più opportuna in rapporto ai preoccupanti scenari internazionali determinati dagli eventi richiamati. E sempre nell'alveo di questo indirizzo, segnali significativi possono essere desunti sia dal sistema della «convenzioni quadro» sia dal progressivo diminuire della forbice esistente tra autorizzazioni di competenza e autorizzazioni di cassa. Il

Bilancio 2002 a legislazione vigente fa comunque emergere alcune questioni sulle quali sarà opportuna una adeguata riflessione: la prima risiede nel fatto che, per certo, sarebbe stato opportuno capitalizzare negli scorsi anni il beneficio di congiunture interne ed internazionali estremamente favorevoli; la seconda è rappresentata dalla consapevolezza della debolezza dell'attuale quadro economico internazionale e dei rischi che potranno essere corsi nella ipotesi in cui si voglia percorrere la via di una politica economica «difensiva»; la terza è insita nella improcrastinabilità di interventi nell'ambito previdenziale. Le tre questioni, ma soprattutto le prime due, perché ormai la prima ha esclusivo valore di rilievo, dovranno costituire gli elementi irrinunciabili di una politica economica mirante al definitivo riequilibrio tra debito pubblico e PIL. Per quanto riguarda le voci di natura squisitamente contabile, invece, per il 2002, sono previste in termini di competenza, e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, nonché dei rimborsi IVA, entrate finali per 358.181 milioni di euro e spese finali per 397.820 milioni di euro. Il saldo netto da finanziare ammonta a 39.638 milioni di euro con un risparmio pubblico di circa 8.600 milioni di euro, migliore rispetto a quello relativo all'assestamento 2001 di circa 3.300 milioni di euro. Le entrate di natura tributaria che rappresentano, naturalmente, la parte più consistente, la ossatura, dell'intero sistema, sono state previste tenendo in debito conto il gettito dei primi mesi del secondo semestre 2001, nonché le linee macroeconomiche del DPEF, e della nota di aggiornamento, con esclusione dei primi provvedimenti adottati dal Governo. Da qui una ragione in più per determinare, così come in effetti è stato, una Nota di variazione del DPEF esaustiva dei nuovi obiettivi. La struttura delle entrate ha tenuto conto della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificata, mentre il bilancio recepisce i dettami del decreto legislativo n. 300 del 1999. Anche nell'ambito delle spese il riferimento fondamentale è quello della legge n. 468. I fattori di variazione dell'assestamento 2001 sono da riferire a spese giuridicamente non obbligatorie e a spese che, pur giuridicamente non obbligatorie, sono indispensabili per l'operatività dei vari servizi delle Amministrazioni. La spesa per interessi è stata desunta dalle emissioni di titoli effettuate nel 2001, primo semestre, e previste per il secondo. Ha contribuito a tale determinazione anche la previsione che sui tassi d'interesse non sarebbero risultati senza rilievo i gravi fatti internazionali. La spesa sanitaria ha tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale. Riguardo al bilancio di competenza per l'anno 2002 le entrate denotano un *trend* positivo con un miglioramento di 9.088 milioni di euro, *trend* che risente soprattutto dell'aumento significativo delle entrate tributarie (+ 11.146 milioni di euro). Pure le spese lievitano di 5.643 milioni di euro. Il bilancio di cassa 2002 chiude con incassi pari a 347.431 milioni di euro su un importo acquisibile ammontante a 478.717 milioni; sul versante delle spese, invece, a fronte di 494.579 milioni spendibili si chiude a 409.429 milioni. Nonostante il perdurare dell'anomalia dei residui, la tendenza sembra indirizzata verso una «ripulitura» di tali conti, sì da consen-

tire un'azione più lineare sia sul versante delle manovre correttive, sia nella definizione degli obiettivi da perseguire, sia sulla gestione delle autorizzazioni di cassa che la legge 3 aprile 1997, n. 94, ha posto la propria attenzione attraverso l'istituzione di un fondo di riserva per la integrazione delle autorizzazioni di cassa, di fatto strumento di controllo sui pagamenti. Il bilancio 2002-2004 è diviso in due sezioni, quella a «legislazione vigente» e quella «programmatica», con quest'ultima ovviamente in linea con gli orientamenti indicati e previsti nel DPEF, che ne costituiscono i presupposti fondamentali. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è stato predisposto con metodo rigoroso sia sul piano delle entrate che su quello delle spese. Riguardo alle prime, il metodo utilizzato è stato quello della naturale evoluzione del gettito sotto il profilo macroeconomico per quelle di natura tributaria e della naturale evoluzione delle singole voci di entrata per quelle non tributarie. Per ciò che concerne il bilancio programmatico, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, si è in presenza di entrate tributarie che percentualmente sul PIL si attestano al 26.5 per cento per il 2002, al 26 per cento per il 2003, e al 25 per cento per il 2004. Per gli stessi periodi le spese correnti, al netto degli interessi, ammonterebbero rispettivamente al 21.6, al 20.9 e al 20.3. Per quanto riguarda il bilancio a legislazione vigente le entrate complessive aumenterebbero per il 2002 a 375.998.909 migliaia di euro, per il 2003 a 391.011.639 e per il 2004 a 406.315.427. Le spese complessive per il 2002 a 597.662.327, per il 2003 a 609.754.396, per il 2004 a 609.021.736. Il risparmio pubblico si assesterebbe sulle seguenti cifre (in migliaia di euro): 4.576.245 per il 2002, 15.386.346 per il 2003, 21.078.504 per il 2004. L'indebitamento netto, che costituisce il parametro di riferimento in sede europea per il Patto di stabilità, passerebbe da 42.208.832 del 2002 a 29.851.227 del 2003, per poi approdare nel 2004 a 4.239.164. Tutto ciò è perfettamente in linea e coerente con gli scenari disegnati dal DPEF.

#### *Sintesi finale dopo il passaggio in Commissione del bilancio*

##### I SALDI

Le modifiche introdurre per effetto degli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione al disegno di legge di bilancio, essendo compensative, non alterano il livello dei correlativi saldi di bilancio.

Infatti, nell'ambito delle operazioni di natura finale, rimane confermato l'aumento complessivo delle entrate finali di 9.088 milioni di euro, dovuto soprattutto all'aumento delle entrate tributarie per 11.146 milioni di euro.

Le spese finali evidenziano un aumento, rispetto all'assestamento 2001, di 5.643 milioni di euro, frutto sia dell'applicazione del criterio della legislazione vigente, sia delle regole di evoluzione della spesa statale indicate nel DPEF, nonché degli stanziamenti destinati alle regolazioni

contabili. L'andamento delle previsioni di entrata e di spesa finali si è riflesso: sul risparmio pubblico, il cui livello è risultato positivo di 8.596 milioni di euro; sul saldo netto da finanziare, attestatosi sul livello di 39.638 milioni di euro, contro i 43.084 milioni di euro delle previsioni assestate 2001; sull'avanzo primario, passato da 38.142 milioni di euro ai previsti 37.314 milioni di euro.

#### LE SPESE

Le spese correnti presentano un incremento rispetto all'asestato di 7.152 milioni di euro. Le principali variazioni riguardano i seguenti comparti:

redditi da lavoro dipendente (+ 1.306 milioni di euro). Tale aumento è dovuto soprattutto ai maggiori stanziamenti previsti per l'indennità di vacanza contrattuale da iscrivere in bilancio ai sensi della normativa vigente, per i contributi a carico dei datori di lavoro e per la retribuzione interna (buoni pasto, mense, ecc.);

consumi intermedi (- 1.128 milioni di euro) dovuto alle operazioni di riduzione pressoché generalizzate (escluse Forze armate e di Polizia) degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi nella misura del 10 per cento;

trasferimenti ad Amministrazioni centrali (- 142 milioni di euro) la cui contrazione è dovuta, principalmente, a minori trasferimenti ad enti di ricerca, agenzie fiscali, AGEA, CONI, compensati in parte da maggiori trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento della protezione civile e per i contributi per l'editoria;

trasferimenti a enti di previdenza (+ 694 milioni di euro) di cui circa 460 milioni di euro per maggiori contributi per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato. Si registrano inoltre maggiori trasferimenti all'INPS per effetto del maggiore fabbisogno rispetto a quello dell'anno in corso, compensati da minori trasferimenti all'INPDAP per il pagamento della buonuscita del personale statale;

trasferimenti a Regioni (+ 5.124 milioni di euro). Tale aumento è imputabile al fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale per la sua ricostituzione, all'attuazione del federalismo amministrativo e alla compartecipazione IVA da attribuire alle Regioni per l'attuazione del federalismo fiscale e da destinare al finanziamento della spesa sanitaria, compensato in parte dal decremento relativo alle devoluzioni di quote delle entrate erariali per le regioni a statuto speciale;

trasferimenti ad imprese (- 1.739 milioni di euro) la cui diminuzione è dovuta in parte a minori contributi in conto interessi, a minori spese per contributi all'editoria (gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri);

poste correttive e compensative delle entrate (+ 3.145 milioni di euro) per maggiori rimborsi di imposte dirette ed indirette, compensati da minori assegnazioni all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione del gioco del lotto (vincite lotto);

finanziamento al bilancio dell'Unione europea (+ 284 milioni di euro) dovuti all'incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

interessi (- 4.275 milioni di euro) dovuti alla riduzione dei tassi;

altre spese correnti (+ 4.345 milioni di euro) dovute alla ricostituzione dei fondi di riserva (+ 2.630 milioni di euro circa) e a maggiori assegnazioni al fondo da ripartire per le politiche sociali (+ 1.590 milioni di euro circa).

Le spese in conto capitale presentano una riduzione di 1.518 milioni di euro che è la risultante delle seguenti variazioni:

minori contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche centrali, dovuti in particolare alla riduzione dei trasferimenti all'ANAS e all'AGEA (- 1.213 milioni di euro) e agli enti di previdenza, in particolare all'INPS (- 1361 milioni di euro);

maggiori contributi agli investimenti alle imprese (+ 1.368 milioni) dovuti principalmente alla ripartizione del fondo per le aree depresse e agli incentivi alle imprese industriali;

maggiori contributi agli investimenti alle regioni (+ 700 milioni) derivanti dalle risorse finanziarie ad esse assegnate per l'attuazione del federalismo amministrativo, per l'edilizia sanitaria e per i piani di disinquinamento ambientale e rischio idrogeologico.

#### ENTRATE

Il raffronto tra le previsioni per l'anno 2002 e le previsioni di bilancio per l'anno 2001, assestate a seguito della presentazione del disegno di legge concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 si presenta come segue (in milioni di euro):

Tributarie:	323.621 (previsioni assestate 2001)
	335.353 (previsioni 2002)
	11.732 (variazioni)
Extratributarie:	22.465 (previsioni assestate 2001)
	21.762 (previsioni 2002)
	703 (variazioni)
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti:	2.421 (previsioni assestate 2001)
	1.066 (previsioni 2002)
	1.355 (variazioni)
TOTALE ENTRATE FINALI	348.507 (previsioni assestate 2001)
	358.181 (previsioni 2002)
	9.674 (variazioni)

A seguito dei decreti legge 25 settembre 2001, nn. 350 e 351, nonché della legge 18 ottobre 2001, n. 383, i cui effetti saranno recepiti con apposita nota di variazione tecnica, le nuove previsioni di entrata per l'anno 2002 subiranno le seguenti variazioni (in milioni di euro):

Tributarie .....	+ 1.706
Extratributarie .....	+ 981
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti ..	+ 5.165
TOTALE ...	+ 7.852

#### ENTRATE TRIBUTARIE

Le variazioni delle entrate tributarie possono complessivamente ricondursi, essenzialmente, a tre ordini di fattori, e, precisamente:

1. variazioni concernenti i ruoli (+ 223 milioni);
2. variazioni connesse con l'evoluzione tendenziale del gettito (+ 12.109 milioni);
3. variazioni connesse a fattori legislativi (legge finanziaria 2001) per 600 milioni.

Passando ad una analisi dei principali tributi, si rileva quanto segue:

IRPEF: è previsto un gettito di 129.705 milioni (di cui 126.843 derivanti dall'attività ordinaria di gestione).

L'incremento rispetto alla previsione assestata per il 2001 (+ 4.325 milioni) è da attribuire al positivo andamento del gettito (+ 8.155 milioni), parzialmente compensato dagli effetti negativi connessi a fattori legislativi (- 3.380 milioni).

La valutazione dei singoli comparti in cui è ripartita l'imposta è stata effettuata tenendo conto della possibile dinamica evolutiva delle basi imponibili e della elasticità connessa alla progressività delle aliquote.

IRPEG: le entrate per l'anno 2002 sono stimate in 38.327 milioni (di cui 36.025 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione) con una crescita di 3.441 milioni, generata dalla positiva evoluzione del gettito (+ 2.491 milioni) e dagli effetti connessi a fattori legislativi (+ 950 milioni).

IMPOSTE SOSTITUTIVE: la previsione si cifra in 13.120 milioni di euro derivanti interamente dalla ordinaria attività di gestione. Nell'ambito di tale unità, da rilevare, sotto il profilo del gettito, l'imposta sui capital gains (milioni di Euro 3.112) e l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (milioni di Euro 8.931, con un aumento pari a 404 milioni di Euro).

**TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI:** in tale comparto preminente rilievo assume il gettito previsto per le unità previsionali «IVA su scambi interni e intracomunitari» e «IVA su importazioni», pari a 88.383 milioni (di cui milioni 85.185 derivanti dalla ordinaria attività di gestione). Rispetto alla previsione assestata 2001 viene proposta una variazione complessiva in aumento di 2.715 milioni. Per quanto attiene ai rimborsi IVA, programmati per il 2002 in 14.719 milioni, va precisato che il contribuente, per effetto del nuovo sistema di riscossione introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, può esercitare la facoltà di compensazione nell'ambito dei versamenti unificati (Erario-Regioni-INPS ed altri enti previdenziali) e comunque avanzare richiesta di rimborso a valere sul conto fiscale.

**IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE:** nel comparto, con riferimento all'unità previsionale «Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, ecc.», pari a 21.595 milioni di euro, preminente è l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali derivante dall'attività ordinaria di gestione per la quale è indicata una previsione di milioni di euro 20.757, contro milioni di euro 19.737 per il 2001; l'incremento complessivo di tale imposta, pari a 1.020 milioni di euro, è ascrivibile sia all'evoluzione tendenziale del gettito (+ 445 milioni di euro) sia ai fattori legislativi (+ 575 milioni di euro), comprensivi degli effetti conseguenti dall'applicazione del DPCM 23 novembre 2000, n.434, che ha recepito la direttiva comunitaria 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

Parimenti, l'incremento di 345 milioni di euro dell'imposta di consumo sul gas metano, rispetto all'importo previsto in assestamento 2001, è connesso in parte all'evoluzione tendenziale del gettito (+ 85 milioni di euro) ed in parte a fattori legislativi (+ 260 milioni di euro).

La previsione complessiva degli altri cespiti minori della categoria presente un incremento di 420 milioni di euro rispetto a quella assestata per il 2001.

**MONOPOLI:** con riferimento all'unità previsionale «Imposte sui generi di monopoli», pari a 8122 milioni di euro per il 2002, assume particolare rilievo l'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dall'attività ordinaria di gestione, per la quale è indicata una previsione di 8.115 milioni di euro.

**LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO:** per l'unità previsionale «Lotto, lotterie ed altre attività di gioco», pari a 9.422 milioni di euro, si prevede un incremento di 355 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate al 2001, la posta più significativa è rappresentata del provento del lotto, pari a milioni di euro 6.832.



## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate extra-tributarie si prevedono per il 2001 in complessivo 21.762 milioni di euro, contro 22.465 milioni di euro previsti nell'assestamento 2001, con una diminuzione di 703 milioni di euro, pari al 3,1 per cento.

Le principali variazioni riguardano:

Multe, ammende e sanzioni amministrative (+ milioni di euro 362);  
Dividendi da S.p.A. per la trasformazione degli enti pubblici (+ milioni di euro 516);

Entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro (- milioni di euro 840);

Retrocessioni interessi, nonché introiti per interventi sulla gestione del debito (- milioni di euro 878);

Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno (+ milioni di euro 103);

Proventi relativi alle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni (- milioni di euro 57).

## ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Per quanto concerne le entrate per ammortamento di beni patrimoniali (774 milioni di euro) la previsione viene operata ai sensi della legge 1° marzo 1964, n. 62, e trova corrispondenza nelle somme iscritte nelle correlate unità previsionali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La previsione dell'intero titolo III è di 1066 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata per il 2001 di 2.421 milioni di euro.

Le previsioni di entrata per l'anno 2002, così come già evidenziato in precedenza, saranno aggiornate tenendo conto degli effetti finanziari dei ricordati decreti-legge nn. 350 e 351 del 2001, e della legge n. 383 del 2001, nonché dei riflessi derivanti dalle misure previste dalla legge finanziaria 2002.

*Conclusioni*

Il quadro complessivo di finanza pubblica, rapportato al breve e al medio periodo, conferma l'impegno del Governo al raggiungimento dell'obiettivo principale della sua politica economica: coniugare il rigore necessario per giungere al definitivo risanamento con una politica virtuosa capace di attivare meccanismi semplici ma efficaci nella ricerca di adeguate forme di sviluppo. Una manovra priva di tensioni, come pure sarebbe stato possibile in considerazione dei drammatici fatti internazionali, e ispirata a decisi principi di razionalizzazione. Ne è una prova il confronto dialettico intercorso circa l'assegnazione di minori fondi alle aree depresse. La posizione del Governo è stata chiara: non possono essere as-

segnate risorse che poi non vengono utilizzate. Le assegnazioni non possono rimanere sulla carta, ma debbono costituire sicuro motivo di impiego, di produttività, di sviluppo. Le risorse disponibili sono state indirizzate verso le categorie più bisognose, nella consapevolezza non solo di fare opera di giustizia sociale, ma anche di determinare una incentivazione dei consumi, operando quindi sulla domanda interna. In un quadro internazionale caratterizzato se non da una recessione, quanto meno da una sicura depressione, non è poco, in attesa dei momenti più idonei per sviluppare quelle politiche attive indispensabili per la ripresa del Paese. Peraltro i provvedimenti in esame non possono essere slegati dagli altri provvedimenti già assunti dal Governo («pacchetto 100 giorni» o da quelli che il Governo si impegna ad assumere. Se una definizione può essere attribuita a questa legge di bilancio, essa non può essere che quella di «finanziaria sociale che guarda allo sviluppo»: 3 mila miliardi di sgravi, 2 milioni di persone fuori dalla soglia di povertà, la famiglia che ritorna ad essere al centro delle attenzioni della Politica, le grandi opere e le infrastrutture, costituiscono, tutte insieme, le premesse per un ciclo che condurrà il Paese fuori dalla ordinarietà e gli consentirà di assumere un ruolo di rilievo al confronto con gli altri partner europei e mondiali.

CURTO, *relatore*

**PARERE**



**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE****sui disegni di legge n. 699 e n. 700**

(Estensore: BASILE)

11 ottobre 2001

Sul disegno di legge n. 699, recante la legge finanziaria 2002, la Giunta, rilevando che la manovra di bilancio che esso delinea appare coerente con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– in relazione all'articolo 30 del suddetto provvedimento – che reca sgravi contributivi per i nuovi assunti da corrispondere subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea – si sottolinea l'esigenza di favorire ed accelerare la suddetta autorizzazione procedendo ad una riformulazione dello stesso articolo volta a precisare il legame fra i suddetti benefici e la creazione di nuovi posti di lavoro con carattere di stabilità, per un idoneo periodo minimo, e connessi ad iniziative di sviluppo economico.

La Giunta esprime inoltre parere favorevole sul disegno di legge n. 700, recante il bilancio di previsione, non rilevandovi alcun profilo di contrasto con il diritto comunitario.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del presente parere.



**DISEGNO DI LEGGE N. 699**





**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## TITOLO I

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il li-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*(Risultati differenziali)*1. *Identico.*2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

**4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.**

**5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000.**

**6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF  
per le famiglie)*

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF  
per le famiglie e della deducibilità delle spese  
per le imprese del settore farmaceutico)*

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. **La stessa detrazione di 516,46 euro spetta: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro purchè gli stessi contribuenti abbiano a carico almeno quattro figli. In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di *handicap* la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico.

3. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

Art. 3.

*(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)*

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. **L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.**

4. **All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:**

**«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge».**

5. *Identico.*

Art. 3.

*(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

Art. 4.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

presa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Art. 5.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zioni, per i terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Art. 6.

*(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)*

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 7.

*(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono inserite le seguenti: «nonchè fino al 30 giugno 2002,».

2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)*

*Identico*

Art. 7.

*(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Art. 8.

*(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)*

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonchè le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono»;

«d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)*

1. *Identico:*

a) **all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole: «si applicano le tariffe di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono prorogate di anno in anno»;**

b) **all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono sopresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;**

c) **all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella lettera a) le parole da: «ad eccezione delle insegne» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso», e nella lettera d) le parole: «escluse le insegne» sono so-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonchè le relative insegne di esercizio;».

**2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.**

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**stituite dalle seguenti: «comprese le insegne che non superino la superficie di un metro quadrato»;**

**d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:**

**«5-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano».**

*Soppresso*

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI SPESA

CAPO I  
ONERI DI PERSONALE

Art. 9.  
(*Rinnovi contrattuali*)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo **dell'anno precedente** debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio **di ciascun anno**. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

**3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.**

TITOLO III  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI SPESA

CAPO I  
ONERI DI PERSONALE

Art. 9.  
(*Rinnovi contrattuali*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 13 della presente legge, **in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 645,57 milioni di euro per l'anno 2004**, è disposto un ulteriore incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. **Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro**, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente legge. **Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale ammi-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

terminate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**nistrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.** In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale **delle Forze armate** e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio **ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, **delle province autonome di Trento e di Bolzano** e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

Art. 10.

*(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)*

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

Art. 10.

*(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (*Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa*). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

*(Riordino degli organismi collegiali)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi **ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli stessi.**

Art. 12.

*(Assunzioni di personale)*

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Riordino degli organismi collegiali)*

1. *Identico.*

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

**3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.**

Art. 12.

*(Assunzioni di personale)*

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca **ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001** è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. **Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.** Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, **nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22.** Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria ge-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nerale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 13.

*(Disposizioni in materia  
di organizzazione scolastica)*

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o **delle reti di scuole** sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.**

Art. 13.

*(Disposizioni in materia  
di organizzazione scolastica)*

1. **Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici**, le dotazioni **organiche** del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, **di norma**, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sulla base **del numero** degli alunni iscritti, **delle caratteristiche e delle entità orarie** dei curricoli obbligatori **relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.**

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **definisce con proprio** decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri **per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.**

3. Le dotazioni **organiche** di cui al comma 1 sono definite, **nell'ambito di** ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta **formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni**, nel limite dell'organico **regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.**

4. **Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.**

5. L'insegnamento **della** lingua straniera nella scuola elementare viene **prioritaria-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

curato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono **con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative**, alla sostituzione del personale assente fino a trenta giorni.

**6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono abrogati le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.**

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, **con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.**

**8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.**

Art. 14.

*(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)*

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**mente** assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

**6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.**

*Soppresso*

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato **per le scuole del servizio nazionale di istruzione.** Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. **Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.**

*Soppresso*

Art. 14.

*(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

## CAPO II

### SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Art. 15.

*(Patto di stabilità interno  
per province e comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Art. 15.

*(Patto di stabilità interno  
per province e comuni)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4. Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali devono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza; gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

**12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 16.

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.**

Art. 16.

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

b) al comma 3, le parole: «Per l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2003» e le parole: «l'esercizio finanziario 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio finanziario 2002»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2002, la compartecipazione comunale all'IRPEF **di cui al comma 3 è determinata** nella misura dell'1,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identico:*

«5-bis. **In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali**, per l'anno 2002 **ai comuni è transitoriamente attribuita una** compartecipazione all'IRPEF **in misura pari al 4,5 per cento** del riscosso in

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i trasferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente.»;

e) al comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 5-bis».

#### Art. 17.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione:

a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. *Identico.*»;

e) *identica.*

#### Art. 17.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)*

1. *Identico:*

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili so-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

*b)* per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili **di cui all'articolo 53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)*

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.

4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell'ultima rata»;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

a) **all'articolo 21, comma 3, lettera e), le parole: «di norma» sono soppresse;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

7. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

8. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico*:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, **compresa** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

**7. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.**

8. *Identico*.

9. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

### CAPO III

#### PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

##### Art. 19.

*(Trasformazione e soppressione  
di enti pubblici)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

#### PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

##### Art. 19.

*(Trasformazione e soppressione  
di enti pubblici)*

1. *Identico.*

**2. I regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

5. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

*(Misure di efficienza  
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 20.

*(Misure di efficienza  
delle pubbliche amministrazioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera *b*), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

*a*) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

*b*) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Con **regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

**5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.**

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

Art. 21.

*(Contenimento e razionalizzazione delle spese)*

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati agli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 15, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*(Contenimento e razionalizzazione delle spese)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Art. 22.

(*Servizi dei beni culturali*)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Servizi dei beni culturali*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 23.

*(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)*

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Forme di gestione*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

*(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sposizioni previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.

6. L'ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni ne-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

Art. 24.

*(Organici del personale)*

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 25.

*(Gestioni previdenziali)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

*(Organici del personale)*

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni **in diminuzione** alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 25.

*(Gestioni previdenziali)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tegrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 26.

*(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

*a*) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

CAPO V  
INTERVENTI  
NEL SETTORE SANITARIO

Art. 27.

*(Concorso delle regioni  
al rispetto degli obiettivi)*

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI  
STRUMENTI DI GESTIONE  
DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 28.

*(Finanza degli enti territoriali)*

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V  
INTERVENTI  
NEL SETTORE SANITARIO

Art. 27.

*(Concorso delle regioni  
al rispetto degli obiettivi)*

*Identico*

CAPO VI  
STRUMENTI DI GESTIONE  
DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 28.

*(Finanza degli enti territoriali)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei suddetti enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui **bancari** con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Gli enti possono procedere all'estinzione anticipata di passività derivanti da mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996. L'estinzione anticipata può essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Gli enti possono **provvedere alla conversione dei** mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, **anche** mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o **rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei** mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

#### CAPO VII

### INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

#### Art. 29.

*(Riduzione del costo del lavoro)*

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

*a)* la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

*b)* la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

*a)* il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *o*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

*b)* il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO VII

### INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

#### Art. 29.

*(Riduzione del costo del lavoro)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 30.

*(Sgravi per i nuovi assunti)*

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

*(Sgravi per i nuovi assunti)*

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) **e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)** a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti **e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo**. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. **Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO VIII  
INTERVENTI IN MATERIA  
DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 31.

*(Limiti di impegno)*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

Art. 32.

*(Fondo investimenti)*

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio, che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Art. 33.

*(Finanziamento delle grandi opere)*

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VIII  
INTERVENTI IN MATERIA  
DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 31.

*(Limiti di impegno)*

*Identico*  
*(Per le modifiche apportate alla Tabella 2, si veda pag. 68)*

Art. 32.

*(Fondo investimenti)*

*Identico*

Art. 33.

*(Finanziamento delle grandi opere)*

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e **delle opere di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle **grandi** opere, mediante:

- a) anticipazioni;
- b) mutui in contanti;
- c) mutui in titoli;
- d) altre operazioni finanziarie.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'attività di finanziamento agli enti locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla Cassa depositi e prestiti anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando **quei settori pubblici o privati che provvedono** alla realizzazione delle opere con la forma del *project financing*.

**4. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attività strumentali, connesse o accessorie alla realizzazione delle grandi opere, attraverso la costituzione o la partecipazione, anche di controllo, in società di capitali.**

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le condizioni e i limiti dei finanziamenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**grandi dimensioni a livello regionale e locale**, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali **fanno carico** gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante **operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.**

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'**ordinaria** attività di finanziamento **prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284**, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti **preferibilmente** in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando **la** realizzazione delle opere con la forma **della finanza di progetto.**

*Soppresso*

**4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento.**

**5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO IX  
ALTRI INTERVENTI

Art. 34.

*(Beni mobili registrati sequestrati  
e confiscati)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

*a)* determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

*b)* stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;

*c)* semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

*d)* semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le seguenti: «nonché della Cassa depositi e prestiti», e dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti».**

CAPO IX  
ALTRI INTERVENTI

Art. 34.

*(Beni mobili registrati sequestrati  
e confiscati)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

Art. 35.

(*Interventi vari*)

1. Il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. ....  
 .....  
 .....  
 .....

3. Sono abrogati l'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

4. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*r*-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

*r*-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

5. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(*Interventi vari*)

1. **L'applicazione del** comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è **sospesa per il triennio 2002-2004**.  
*Comma stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato 699-bis).*

2. Sono abrogati **gli articoli 15 e 53** del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5. Identico.**

**6. Identico.**

**7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.**

**8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.**

**9. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto arti-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

#### Art. 36.

*(Cessione di credito della regione Sicilia)*

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

#### Art. 37.

*(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO IV  
NORME FINALI

Art. 36.

*(Fondi speciali e tabelle)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV  
NORME FINALI

Art. 38.

*(Fondi speciali e tabelle)*

*Identico*

*(Per le modifiche alle tabelle si vedano le pagine da 77 a 95)*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 37.

*(Copertura finanziaria  
ed entrata in vigore)*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

*(Copertura finanziaria  
ed entrata in vigore)*

*Identico*

**TABELLE 1 E 2**

TABELLA 1 (\*)  
(Articolo 21, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,  
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 157 del 1992 art. 7	3.1.2.41 cap. 1730	Contributo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. . . . .	2.582	2.582	2.582
Legge n. 56 del 2001	3.1.2.17 cap. 1611	Opera campana dei caduti di Rovereto . .	52	52	52
		TOTALE . . .	2.634	2.634	2.634

(\*) La presente tabella non è stata modificata dalla Commissione.

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.4 cap. 2280	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	31.000	31.000	31.000
Legge n. 162 del 1992	3.1.2.6 capp. 2290 e 2291	Contributo annuo al Club alpino italiano.	1.224	1.224	1.224
		TOTALE . . .	32.224	32.224	32.224

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	1.1.2.1 cap. 1160	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	8	8	8
Legge n. 678 del 1996	4.1.2.3 cap. 1806	Contributo all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano. . . . .	155	155	155
		TOTALE . . .	163	163	163



Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967	11.1.2.3 cap. 3103	Contributi per l'assistenza delle collettività italiane . . . . .	3.099	2.582	2.582
Legge n. 948 del 1982	2.1.2.2 capp. 1161 e 1162	Contributi agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri . . . . .	2.094	2.094	2.094
Legge n. 411 del 1985	10.1.2.2 cap. 2744	Contributo alla società «Dante Alighieri»	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985	12.1.2.1 cap. 3383	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato . . . . .	258	258	258
Legge n. 295 del 1995	10.1.2.2 cap. 2750	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito . . . . .	2.169	2.066	2.066
Legge n. 505 del 1995	15.1.2.3 cap. 4042 17.1.2.2 cap. 4232 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432	Partecipazione italiana ad organismi internazionali . . . . .	3.099	3.099	3.099
		TOTALE . . .	12.372	11.752	11.752

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.3 cap. 1692	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	9.229	9.229	9.229
Legge n. 97 del 1968 art. 1	11.1.2.3 cap. 2935	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . .	5	5	5
Regio decreto n. 1592 del 1933 art. 2	25.1.2.1 cap. 5483	Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche. . . . .	12.787	12.787	12.787
		TOTALE . . .	22.021	22.021	22.021

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti. . . . .	516	-	-
Legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; Legge n. 24 del 1996 art. 3	5.1.2.2 cap. 2316	Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi . . . . .	3.357	3.357	3.357
		TOTALE . . .	4.395	3.879	3.502

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (I.C.R.A.M.) . . . . .	362	362	362
		TOTALE . . .	63.886	63.886	63.886

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	487	487	487
		TOTALE . . .	487	487	487

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.2.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	7.230	7.230	7.230
		TOTALE . . .	7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	6.714	6.714	6.714
		TOTALE . . .	6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 353 del 1973; Legge n. 776 del 1981; Legge n. 52 del 1994	3.1.2.1 cap. 2053	Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza . . . . .	2.582	2.582	2.582
Legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; Legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 2	3.1.2.1 cap. 2055	Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonchè al Centro internazionale del libro parlato di Feltre	2.427	2.427	2.427
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra .	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano . .	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano, nonchè all'Associazione Centro europeo di Toscolano . . . . .	2.737	2.737	2.737
Legge n. 253 del 1986	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni . . . . .	2.582	2.582	2.582
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole. . . . .	516	516	516



Segue: TABELLA 1

Segue: AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale. . . . .	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari. .	258	258	258
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso.	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali . . . . .	10.329	10.329	10.329
		TOTALE . . .	43.393	43.393	43.393

Segue: TABELLA 1

## AMMINISTRAZIONE: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi . . . . .	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie in Parigi . . . . .	129	129	129
		TOTALE . . .	7.617	7.617	7.617

Segue: TABELLA 1

**CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,  
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE**

*(in migliaia di euro)*

Amministrazioni	2002	2003	2004
Economia e finanze . . . . .	2.634	2.634	2.634
Attività produttive . . . . .	32.224	32.224	32.224
Giustizia. . . . .	163	163	163
Affari esteri. . . . .	12.372	11.752	11.752
Istruzione, università e ricerca. . . . .	22.021	22.021	22.021
Interno. . . . .	4.395	3.879	3.502
Ambiente e tutela del territorio . . . . .	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti. . . . .	487	487	487
Difesa . . . . .	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali . . . . .	6.714	6.714	6.714
Beni e attività culturali . . . . .	43.393	43.393	43.393
Salute . . . . .	7.617	7.617	7.617
TOTALE GENERALE . . . .	203.136	202.000	201.623

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA 2  
(Articolo 31, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332). . . . .	5.165	-	-	2016
	-	30.987	-	2017
	-	-	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.1.15 - cap. 7262). . . . .	-	-	30.987	2018
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723)	25.823	-	-	2016
	-	25.823	-	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p). . . . .	38.734	-	-	2016
	-	38.734	-	2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (2.2.1.2 - cap. 7109). . . . .	5.165	-	-	2016
	-	20.658	-	2017

## MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.1.2 - cap. 7401). . . . .	10.329	-	-	2016
---	--------	---	---	------

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA 2  
(Articolo 31, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443). . . . .	5.165	-	-	2016
	-	30.987	-	2017
	-	-	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080). . . . .	-	-	30.987	2018
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.3.44 - cap. 7366)	25.823	-	-	2016
	-	25.823	-	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443). . . . .	38.734	-	-	2016
	-	38.734	-	2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 - cap. 8957). . . . .	5.165	-	-	2016
	-	20.658	-	2017

## MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 - cap. 7401). . . . .	10.329	-	-	2016
---	--------	---	---	------

(Segue: Testo del disegno di legge)

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
	<i>(in migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191)	5.165	-	-	2016
	-	15.494	-	2017
	-	-	30.987	2018
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI . . . . .	90.381	131.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA . . . . .	90.381	222.077	315.038	

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
	<i>(in migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191)	5.165	-	-	2016
	-	15.494	-	2017
	-	-	30.987	2018
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI . . . . .	90.381	131.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA . . . . .	90.381	222.077	315.038	



PROSPETTO DI COPERTURA (\*)

---

(\*) *Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*





## PROSPETTO DI COPERTURA

*(Articolo 37, comma 1)*

**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)**

	2002	2003	2004
--	------	------	------

*(importi in milioni di euro)*

## 1) ONERI DI NATURA CORRENTE

## Nuove o maggiori spese correnti:

Articolato . . . . .	5.386	7.281	7.541
Pensioni minime. . . . .	2.169	2.169	2.169
Contratti pubblici e altro . . . . .	1.658	3.233	3.341
Sgravi contributivi . . . . .	1.311	1.488	1.513
Roma Capitale . . . . .	103	103	103
Suppressione imposta sulle insegne . . . . .	103	103	103
Effetti indotti. . . . .	28	158	272
Altro . . . . .	13	26	39
Tabella «A» . . . . .	273	525	482
Tabella «C» . . . . .	497	259	208

## Minori entrate correnti:

Articolato . . . . .	1.731	2.202	2.033
Detrazioni carichi familiari . . . . .	1.085	1.841	1.601
Modifica aliquote IRPEF . . . . .	0	0	183
Suppressione INVIM. . . . .	255	0	0
Proroga incentivi fiscali (netto). . . . .	391	360	249

Totale oneri da coprire . . .	7.887	10.267	10.265
-------------------------------	-------	--------	--------

## Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato . . . . .	4.055	2.439	1.712
Modifica aliquote IRPEF . . . . .	831	581	0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto) . . . . .	2.434	638	536
Effetti indotti . . . . .	789	1.220	1.176
Riduzione spese correnti:			
Articolato . . . . .	846	1.719	2.212
Misure scuola . . . . .	224	510	856
Patto stabilità interno enti locali . . . . .	111	224	339
Patto stabilità interno enti pubblici . . . . .	20	20	20
Effetti indotti . . . . .	492	964	997
Provvedimenti collegati . . . . .	2.450	334	618
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento . . . . .	17	17	17
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto) . . . . .	264	317	317
Effetti indotti dalla manovra . . . . .	2.169	0	284
Quota miglioramento risparmio pubblico a legisla- zione vigente . . . . .	536	5.775	5.723
	7.887	10.267	10.265
Totale mezzi di copertura . . . . .			
Margine . . . . .	2.747	7.739	13.140
Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente . . . . .	3.283	13.514	18.864

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PER LE TABELLE A, C, D ed F (\*)**

---

(\*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione della tabella A, che è riportata per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per **le rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 97 e seguenti.



**TABELLA A**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	491.309	<b>626.687</b>	<b>666.712</b>
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002:       318.038			
2003:       342.583			
2004:       342.583			
Ministero delle attività produttive . . . . .	5.165	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	-	6.890	6.890
Ministero della giustizia . . . . .	10.329	15.836	21.001
Ministero degli affari esteri . . . . .	144.608	154.937	154.937
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	214.330	283.277	283.277
Ministero dell'interno . . . . .	-	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio . . . . .	22.982	26.160	26.160
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	2.582	11.465	11.465
Ministero delle comunicazioni . . . . .	4.648	4.648	4.648
Ministero della difesa . . . . .	10.123	10.269	10.269
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	19.625	19.625	19.625

*Segue: TABELLA A*

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	<b>46.481</b>	46.930	46.930
Ministero della salute . . . . .	<b>10.330</b>	11.809	11.809
TOTALE TABELLA A . . .	<b>982.512</b>	<b>1.233.781</b>	<b>1.278.971</b>



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA C

## STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE... *Omissis* ...

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . . .

	<b>278.658</b>	<b>323.739</b>	<b>323.739</b>
--	----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI... *Omissis* ...

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) . . . . .

	1.594.483	<b>1.306.034</b>	<b>1.202.525</b>
--	-----------	------------------	------------------

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

... *Omissis* ...

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) . . . . .	1.575.194	<b>1.601.275</b>	<b>1.601.275</b>
--	-----------	------------------	------------------

... *Omissis* ...

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

... *Omissis* ...

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690). . . . .	<b>255.728</b>	<b>255.728</b>	<b>255.728</b>
--	----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...

MINISTERO DELLA DIFESA

... *Omissis* ...

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) . . . . .	<b>9.296</b>	<b>9.296</b>	5.165
--	--------------	--------------	-------

... *Omissis* ...

## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la forma-  
zione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (legge finanziaria 1984):**

– Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il  
finanziamento di esportazioni a pagamento  
differito (Settore n. 9) (Economia e finanze:  
3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema  
produttivo - cap. 7298) . . . . .

**25.823      25.823      25.823**

... *Omissis* ...

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione  
della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale  
delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11)  
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).

**645.571      1.523.548      2.453.170**

... *Omissis* ...

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALIDecreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-  
ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi  
urgenti a sostegno dell'occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione  
(Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap.  
7141) . . . . .

**568.103      516.199      516.199**

... *Omissis* ...





**TABELLA F*****IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI***

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l’indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2003 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).



TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

... *Omissis*...**3. Interventi per calamità naturali.**... *Omissis*...

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443) . . . . .

(a)	(a)					
<b>139.443</b>	<b>216.912</b>	<b>216.912</b>	<b>877.976</b>	2019	3	

(a) Di cui 77.469 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

... *Omissis*...**9. Mediocredito centrale – SIMEST Spa.**... *Omissis*...

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . . . .

<b>94.718</b>	<b>103.292</b>	<b>25.823</b>	–	–	3	
---------------	----------------	---------------	---	---	---	--

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

... *Omissis*...

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (c) (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

<b>4.364.061</b>	<b>5.087.100</b>	<b>5.087.100</b>	4.892.396	2005	3
------------------	------------------	------------------	-----------	------	---

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

... Omissis...

## 23. Università (compresa edilizia)

... Omissis...

Legge n.662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli Atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p). . . . .

(a)	(b)				
<b>51.645</b>	<b>74.886</b>	<b>74.886</b>	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 23.241 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

... Omissis...

## 27. Interventi diversi

... Omissis...

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

- ART. 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - capitolo 7141) . . . . .

568.103	<b>516.199</b>	<b>516.199</b>	-	-	3
---------	----------------	----------------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

... Omissis...

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione, e lo sviluppo.

... *Omissis*...

– ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (b) (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) . . .

<b>815.485</b>	<b>1.054.605</b>	<b>945.116</b>	<b>1.761.119</b>	–	3
----------------	------------------	----------------	------------------	---	---

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

... *Omissis*...



## TABELLE

### *Testo del Governo*

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI





TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze. . . . .	491.309	626.429	666.454
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002:       318.038			
2003:       342.583			
2004:       342.583			
Ministero delle attività produttive . . . . .	5.165	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	-	6.890	6.890
Ministero della giustizia . . . . .	10.329	15.836	21.001
Ministero degli affari esteri . . . . .	144.608	154.937	154.937
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	214.330	283.277	283.277
Ministero dell'interno . . . . .	-	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio . . . . .	22.982	26.160	26.160
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	2.582	11.465	11.465
Ministero delle comunicazioni . . . . .	4.648	4.648	4.648
Ministero della difesa . . . . .	10.123	10.269	10.269
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	19.625	19.625	19.625

*Segue: TABELLA A*

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	43.382	46.930	46.930
Ministero della salute . . . . .	–	11.809	11.809
TOTALE TABELLA A . . .	969.083	1.233.523	1.278.713

**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze. . . . .	609.161	557.257	546.928
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 25.306			
2003: 47.514			
2004: 78.501			
Ministero delle attività produttive . . . . .	41.317	77.469	103.291
Ministero della giustizia . . . . .	20.658	20.658	20.658
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	61.717	63.782	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	77.469	129.114	232.406
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	259.778	518.006	776.235
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 258.228			
2003: 516.457			
2004: 774.685			
Ministero delle comunicazioni . . . . .	5.165	5.165	5.165

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	61.975	61.975	61.975
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 25.823			
2003: 25.823			
2004: 25.823			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	10.329	10.329	10.329
Ministero della salute (Regolazione debitoria). . . . .	5.329.835	-	-
TOTALE TABELLA B . . . . .	6.477.402	1.443.755	1.756.986



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107) . . . . .	19.048	22.595	21.086
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106) . . . . .	15.445	15.583	15.717
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560). . .	25.306	24.790	24.273
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) . . . . .	10.629	10.412	10.195
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) . . . . .	87.798	87.798	87.798

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . . .	361.520	361.520	361.520
--	---------	---------	---------

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) . . . . .

	51.646	41.317	25.823
--	--------	--------	--------

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p) . . . . .	123.950	121.367	118.785
--	---------	---------	---------

– ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p) . . . .	172.083	–	–
---	---------	---	---

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali. . . . .

– ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 1630). . . . .	–	–	–
---	---	---	---

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555) . . . . .	25.823	—	—
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) . . . . .	509.065	497.518	497.518
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) . . . . .	297	297	297
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
— ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .	154.937	154.937	154.937
— ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p). . . . .	92.962	92.962	92.962

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:

- ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) . . . . .	50.065	49.044	48.022
- ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) . . . . .	472.733	472.733	472.733

Decreto legislativo n. 29 del 1993: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992:

- ART. 50: Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) . . . . .	4.555	4.462	4.369
---	-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

- ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) . . . . .	13.159	12.860	12.602
---	--------	--------	--------

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

- ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) . . . . .	227.241	227.241	227.241
--	---------	---------	---------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
- ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) . . . . .	15.184	14.874	14.564
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
- ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.36 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 1719) . . . . .	2.531	2.479	2.427
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1604) . . . . .	11.135	10.908	10.680
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) . . . . .	11.362	11.104	10.846
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) . . . . .	25.306	24.790	24.273

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	1.906.242	–	–
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) . . . . .	5.061	4.958	4.855
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185). . . . .	123.950	123.950	123.950
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) . . . . .	1.873	1.834	1.797
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p) . . . . .	176.554	125.407	122.794



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) . . . . .	15.234	14.924	14.613
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	5.165	5.061	4.958
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) . . . . .	2.375.702	2.375.702	2.375.702
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) . . . . .	232.406	232.406	232.406
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) . . . . .	438.988	438.988	438.988
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) . . . . .	542.280	542.280	542.280

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) . . . . .	334.148	327.950	320.203
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p) . . . . .	149.814	146.756	143.699
	8.791.196	6.601.805	6.564.913

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .

25.306      24.790      24.273

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) . . . . .

25.823      25.306      24.790

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) . . . . .

242.735      206.583      206.583

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280; 5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5107) . . . . .	31.000	31.000	31.000
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) . . . . .	103.291	101.639	99.521
– ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) . . . . .	68.172	64.454	63.111
	496.327	453.771	449.278

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) . . . . . 2.531 2.479 2.427

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) . . . . . 2.531 2.479 2.427

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) . . . . .	1.594.483	1.362.078	1.362.078
	1.599.544	1.367.036	1.366.932

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p). . . . .	10.329	10.329	10.329
---	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) . . . . .	8	8	8
---	---	---	---

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (4.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1806) . . . . .	155	155	155
	10.492	10.492	10.492

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) . .	3.037	2.975	2.913
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131). . . . .	1.771	1.735	1.699
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749). . . . .	981	981	981
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052). . . . .	284	284	284
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) . . . . .	464.811	516.457	568.103
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internaziona- listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri or- ganismi - capp. 1161, 1162) . . . . .	2.094	2.094	2.094
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) . . . . .	2.841	2.841	2.841
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) . . . . .	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'e- mendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383) . . . . .	258	258	258
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad or- ganismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af- fari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri or- ganismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contri- buti ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432) . . . . .	3.099	3.099	3.099

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) . . . . .	5.165	5.165	5.165
	485.994	537.541	589.089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) . . . . .	6.197	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) . . . . .	7.592	7.437	7.282
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) . . . . .	387	387	387

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	126.532	126.532	126.532
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) - Università ed istituti non statali - cap. 5502) . . . . .	111.038	111.038	111.038
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) . . . . .	129.114	129.114	129.114
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/P) . . . . .	6.249.128	6.145.837	6.042.546
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1692) . . . . .	9.229	9.229	9.229
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) . . . . .	43.021	42.143	41.265



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) . . . . .	232.406	222.076	206.583
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) . . . . .	1.575.194	1.549.371	1.549.371
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) . . . . .	30.987	30.987	30.987
	8.520.826	8.378.800	8.258.982

## MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) . . . . .	25.823	25.823	25.823
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	20.658	20.658	20.658

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) . . . . .	3.512	3.512	3.512
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) . . . . .	522	522	145
	50.515	50.515	50.138

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) . . . . .	51.646	50.613	49.580
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 . Funzionamento - capp. 2068, 2069/P). . . . .	258	258	258
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) . . . . .	63.524	63.524	63.524
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 1565; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) . . . . .	61.520	60265	59.010
	176.948	174.661	172.373

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661). . . . .	5.165	5.165	5.165
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719). . . . .	1.620	1.587	1.554
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/P) . . . . .	516.457	516.457	516.457
- ART. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/P) . . . . .	516.457	516.457	516.457
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336) . . . . .	487	487	487
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) . . . . .	775	775	775
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) . . . . .	51.646	51.646	51.646

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690). . . . .	258.228	258.228	258.228
	1.350.833	1.350.800	1.350.767

## MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) . . . . .	47.256	47.256	47.256
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) . . . . .	16.785	16.785	16.785

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) . . . . .	7.230	7.230	5.165
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
- ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) .	2.025	1.983	1.942
	73.296	73.254	71.147
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060). . . . .	23.241	23.241	23.241
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661). . . . .	6.714	6.714	6.714
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) . . . . .	20.658	20.658	20.658
	50.613	50.613	50.613

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) . . . . .	3.037	2.975	2.913
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942, 1943) . . . . .	5.061	4.958	4.855
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) . . . . .	521.621	521.621	521.621
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363). . . . .	1.012	992	971
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052). . . . .	3.543	3.471	3.398

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121) . . . . .	20.175	20.175	20.175
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2051) . .	10.329	10.329	10.329
	564.779	564.520	564.262

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440) . . . . .	19.367	19.367	19367
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380) . . . .	36.684	36.684	36.684
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3410) . . . . .	129	129	129



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300) . . . . .	232.406	198.319	194.188
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320) . . . . .	101.226	99.160	97.094
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330) . .	72.304	74.370	72.820
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390) . . . . .	7.489	7.489	7.489
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420) . . . . .	2.531	2.479	2.427
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391) . . . . .	6.478	6.346	6.214
	478.613	444.343	436.412
TOTALE GENERALE . . .	22.649.977	20.058.153	19.935.399



## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Legge n. 64 del 1986 articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483). . . . .	-	-	1.032.914
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (4.2.3.8. - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) . . . . .	619.748	619.748	6.817.231
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7469) . . . . .	-	-	258.228
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446). .	103.291	103.291	103.291
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411). . . . .	41.317	–	–
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520) . . . . .	–	–	15.494
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) . . . . .	41.317	61.975	160.102
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698). . . . .	9.296	–	–
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).	671.394	1.549.371	2.478.993
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	–	1.239.497	1.859.245
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464). . . . .	–	–	516.457
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore n. 4) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150). . . . .	–	–	51.646
	1.486.363	3.573.882	13.293.601
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>			
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:			
– Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420) . . . .	413.166	413.166	413.166
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420) . . . . .	77.469	103.291	258.228
	490.634	516.457	671.394

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) . . . . .

568.103	568.103	568.103
568.103	568.103	568.103

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del Centro-Nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932) . . . . .

25.823	80.051	206.583
--------	--------	---------

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957)

-	-	154.937
---	---	---------

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921) . . . . .

-	-	28.405
25.823	80.051	389.925



Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) . . . . . – – 103.291

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

– Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.3.3. - Altri interventi enti locali - cap. 7239) . . . . . 98.127 98.127 98.127

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) . . . . . 103.291 103.291 103.291

---

201.418 201.418 304.710

---

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

– Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) . . . . . – – 129.114

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082). . . . .	–	–	129.114
	–	–	258.228
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>			
Legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) . . . . .	–	–	51.646
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657). . . . .	25.823	56.810	103.291
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Settore n. 16) (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169) . . . .	–	–	1.032.914
	25.823	56.810	1.187.851

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997 (Settore n. 27) (11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177) . . . . .

154.937	-	-
154.937	-	-

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.3.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) . . . . .

-	-	10.329
---	---	--------

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale:

- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) (3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) . . . . .

103.291	103.291	103.291
---------	---------	---------

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Settore n. 21) (3.2.3.3 -

*Segue: TABELLA D*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7476). . . . .	15.494	-	-
	118.785	103.291	113.621
TOTALE GENERALE . . .	3.071.886	5.100.012	16.787.432

**TABELLA E**

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**



TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7116) . . .	- 67.139	-	-
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483) . . . . .	- 77.469	-	-
	- 144.608	-	-







**TABELLA F*****IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI***

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l’indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2003 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

---

*N.B.:* I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 15, 18, 20, 24.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
2. <i>Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera <i>a</i> ); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7421)	( <i>a</i> ) 51.129	51.129	51.646	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p) . . . . .	51.646	-	-	-	-	
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2 (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p) . . . . .	30.987	-	-	-	-	
- ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7423) . . . . .	2.582	-	-	-	-	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese ( <i>b</i> ) (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p) . . . . .	490.634	593.925	258.228	-	-	3
	626.979	645.055	309.874	-		

(*a*) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(*b*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
3. <i>Interventi per calamità naturali.</i>						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Economia e finanze: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7452) . . . . .	1.291	-	-	-	-	
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Economia e finanze: 4.2.3.5 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7473) . .	2.066	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7445). . . . .	15.494	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Ambiente e territorio: 4.2.3.6 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7942). . . . .	5.165	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7043) . . . . .	5.165	5.165	2.582	-	-	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658) . . . . .	63.421	65.693	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (a) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .

268.558	258.228	464.811	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451) . . . . .

180.760	180.760	268.558	-	2004	3
---------	---------	---------	---	------	---

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7444) . . . . .

2.582	2.582	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Ambiente e territorio: 4.2.3.6 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7943/p) . . . . .	10.272	-	-	-	-	
(Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7528) . . . . .	52	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443) . . . . .	(a) 103.291	(a) 129.114	129.114	1.089.724	2019	3
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443).	18.076	18.076	18.076	234.988	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:						
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 4.2.3.3 - Difesa del suolo - cap. 7850) . . . . .	154.937	154.937	206.583	-	-	3
- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443) . . . .	2.066	2.066	2.066	6.197	2007	3

(a) Di cui 77.469 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Economia e finanze: 3.2.3.12 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7095). . . . .	(a) 48.547	48.547	48.547	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443). . . . .	24.273	24.273	24.273	364.102	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443). . . . .	1.549	1.549	1.549	23.757	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443). . . . .	17.043	17.043	17.043	255.646	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 6: Eventi sismici in Campania (Economia e finanze: 4.2.3.5 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7476). . . . .	516	516	516	–	–	3
	925.124	908.551	1.183.719	1.974.415		

## 4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato (b)

– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/p). . . . .

129.114      180.760      206.583      –      –      3

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (a) (Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	965.774	1.032.914	1.032.914	774.685	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (a): - ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p) . . . . .	826.331	903.800	593.925	-	-	3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite di impegno) (Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8052) . . . . .	(b) 10.329	(c) 18.076	18.076	-	-	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212) . . . . .	5.165	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685) . . . . .	516.457	258.228	-	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 7.747 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(migliaia di euro)						
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E: (a)						
- Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - cap. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - capp. 7707, 7709, 7710 . . . . .	3.922.115	5.810.398	1.859.245	2.375.702	-	3
- Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420 . . . . .	571.718	981.268	1.032.914	-	-	3
- Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141 . . . . .	30.987	28.405	-	-	-	3
- Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 - Aree depresse - cap. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8981, 8992 . . . . .	274.522	151.993	-	-	-	3
- Interno: 7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2764 . . . . .	5.165	-	-	-	-	
- Ambiente e territorio: 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - cap. 8101; 5.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8570, 8571 . . . . .	18.181	-	-	-	-	
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per la strade - cap. 7173; 2.2.3.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7213; 3.2.3.4 - Risana-mento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7415; 3.2.3.11 - Aree depresse - cap. 7546; 3.2.3.23 - Intese istituzionali di programma - capp. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - capp. 7932, 7933; 5.2.3.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 8198, 8200	246.625	315.142	-	-	-	3
- Politiche agricole e forestali: 6.2.3.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599 . . . . .	13.893	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- Beni e attività culturali: 3.2.3.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 7621; 5.2.3.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8176; 6.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8371, 8372 . . .	9.059	-	-	-	-	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
- ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212) . .	154.937	154.937	61.975	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (a) (Economia e finanze - 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150) . . . . .	77.469	77.469	51.646	-	-	3
	7.777.841	9.913.390	4.857.277	3.150.387		

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380) . . . . .

5.165      5.165      -      -      -      3

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b) : Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite di impegno):

- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193 . . .

(b)      (c)  
32.537      58.360      58.360      -      -      3

- Beni e attività culturali: 10.2.3.2 - Interventi per Venezia - cap. 8911 . . . . .

516      516      516      -      -      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Di cui 14.977 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Di cui 25.823 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Svi- luppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7505). . . . .	2.066	2.066	–	–	–	3
	40.284	66.107	58.876	–		
<i>7. Provvidenze per l'editoria.</i>						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 3.2.3.6 – Editoria libraria – cap. 7561). . . . .	2.582	2.582	2.582	2.582	2005	3
	2.582	2.582	2.582	2.582	–	
<i>8. Edilizia residenziale e agevolata.</i>						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edili- zia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 – Edilizia abitativa – cap. 7073). . . . .	88.779	51.646	–	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437). . . . .	41.317	41.317	41.317	–	–	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanzia- mento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (In- frastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7348). . . . .	51.646	–	–	–	–	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Na- poli (Economia e finanze: 3.2.3.8 – Edilizia abita- tiva – cap. 7072). . . . .	(a) 23.241	23.241	23.241	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 21 del 2001: Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione:						
– ART. 4, comma 2: Interventi per l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7445) . . . . .	15.494	–	–	–	–	
– ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7446) . . . . .	6.817	–	–	–	–	3
	227.293	116.203	64.557	–		

## 9. Mediocredito centrale – SIMEST Spa.

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)

77.469 – – – –

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . . . .

68.895 77.469 – – – 3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . . . .

23.034 – – – –

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . . . .	17.869	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299) . . . . .	36.152	36.152	281.985	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299) . . . . .	38.734	38.734	38.734	116.203	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7298) . . . . .	25.823	25.823	25.823	258.228	2006	3
	287.976	178.178	346.543	374.431		

## 10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) . . . . .

36.023      –      –      –      –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) . . . . .	15.365	-	-	-	-	
	51.387	-	-	-		

## 11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8163) . . . . .

(a)	(b)					
38.734	64.041	64.041	-	-	3	

- ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8165) . . . . .

(a)						
5.165	5.165	5.165	-	-	3	

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 8095). . .

(a)	(c)					
44.157	64.815	64.815	-	-	3	

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (d) (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

4.389.884	5.112.923	5.112.923	4.892.396	2005	3	
-----------	-----------	-----------	-----------	------	---	--

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 25.306 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(d) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954) .	45.291	45.291	-	-	-	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
- ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo ( <i>Vessel Traffic Services - VTS</i> ) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - cap. 8079). . . .	(a) 3.873	(b) 7.747	7.747	-	-	
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8122) .	1.808	1.808	1.808	7.230	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) . . . . .	100.709	100.709	100.709	704.964	2011	3
- ART. 2, comma 5/a: Parco autobus (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) . . . . .	(a) 32.020	(c) 47.514	47.514	-	-	3
- ART. 2, comma 6: Acquisto di autobus a basso impatto ambientale (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) . . .	(a) 15.494	15.494	15.494	-	-	3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) . . . . .	516	516	516	4.132	2012	3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) . . . . .	25.823	25.823	25.823	113.621	2009	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 3.873 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 15.494 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8118). . . . .	2.582	-	-	-	-	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8119)	56.810	56.810	56.810	172.497	2007	3
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8120). . . . .	129.114	129.114	129.114	387.343	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188). . . . .	12.911	10.329	-	-	-	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
- ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849) . . . . .	(a) 39.251	(a) 59.909	59.909	-	-	3
- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7900) . . . . .	(b) 2.582	2.582	2.582	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 12: Linea ferroviaria Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8128). . . . .	2.066	2.582	-	-	-	3

(a) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 144, comma 13: Mutui per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7511)	516	1.033	1.033	-	-	3
- ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7901) . . . . .	2.582	2.582	-	-	-	3
- ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167) . . . . .	15.494	25.823	-	-	-	3
	4.967.383	5.782.610	5.696.003	6.282.182		

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle forze dell'ordine*

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della Guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7822) . . . . .

(a)	(a)					
9.813	22.724	22.724	-	-	3	
9.813	22.724	22.724	-			

13. *Interventi nel settore della ricerca*

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8920/P) . . . . .

12.911	-	-	-	-	
--------	---	---	---	---	--

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia.

- ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (b) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921) .

28.405	28.405	28.405	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

(a) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica

- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Economia e finanze: 3.2.3.34 - Ricerca scientifica - cap. 7310) . . . . .

5.165                    -                    -                    -                    -

Legge n. 10 del 2001: Navigazione satellitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 - Ricerca scientifica - cap. 7311; 4.2.3.24 - Navigazione satellitare - cap. 7572). . . . .

25.823                    -                    -                    -                    -

72.304                    28.405                    28.405                    -

#### 14. Interventi a favore dell'industria navalmecchanica

Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmecchaniche e armatoriali - cap. 7807). . . . .

(a)                    (b)                                                                                                                   3

6.456                    18.076                    18.076                    -                    -                    3

6.456                    18.076                    18.076                    -

#### 16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (c) (infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169 . . . . .

1.077.329                    1.074.230                    1.032.914                    -                    -                    3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - Cap. 7142). . .

10.329                    10.329                    10.329                    123.950                    2.016                    3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 11.620 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7143	10.329	10.329	10.329	123.950	2.016	3
- ART. 2, comma 203 lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata: decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri. (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7175)	(a) 7.747	7.747	7.747	-	-	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione						
- ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratti autostradali: (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7144).	38.734	38.734	38.734	568.103	2.017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
- ART. 3: Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7145).	(a) 41.317	(b) 54.228	54.228	-	-	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 32 comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7159).	(a) 20.658	20.658	20.658	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e g): Finanziamento iniziative per il miglioramento della viabilità e dei trasporti (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169).	51.646	51.646	64.557	-	-	3
- ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7146).	2.582	2.582	-	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 144, comma 10: Interventi viabilità nella regione Basilicata (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7176) . . . . .	1.033	-	-	-	-	
- ART. 144, comma 14: Realizzazione strada medio Adriatico-medio Tirreno (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7171)	(a) 8.780	(b) 13.428	8.263	-	-	3
- ART. 144, comma 16: Interventi infrastrutturali di collegamento con la Valle d'Aosta (Economia e finanze: 4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7535) . . . . .	1.549	1.549	1.549	-	-	3
	1.272.033	1.285.461	1.249.309	816.002		

## 17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (c) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) . . . . .

51.646	51.646	327.950	-	-	3
--------	--------	---------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Economia e finanze: 4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528) .

(d) 10.329	(e) 23.241	23.241	-	-	3
---------------	---------------	--------	---	---	---

61.975	74.886	351.191	-		
--------	--------	---------	---	--	--

(a) Di cui 3.615 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 4.648 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(d) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(e) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 19. Difesa del suolo e tutela ambientale

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3, lettera *d*): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) . . . . .

5.165      5.165      -      -      -      3

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità

- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7448) . . . . .

30.987      -      -      -      -

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (*a*)

- Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7469 . . . . .

5.165      5.165      258.228      -      -      3

- Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8051 . . . . .

278.887      588.761      -      -      -      3

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (*a*) (Economia e finanze: 5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698) . . . . .

58.360      51.646      46.481      -      -      3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- ART. 1 comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (*a*) (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082/p) . . . . .

103.291      103.291      180.760      -      -      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio: 2.2.3.7 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7281; 2.2.3.9 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7300, 7301, 7302; 3.2.3.2 - Piani disinquinamento - cap. 7535; 3.2.3.5 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7611) . . . . .	28.405	-	-	-	-	
- ART. 4 comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7081/p) . . . . .	2.066	2.066	-	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (a) (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) . . . . .	77.469	77.469	206.583	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7470) . . . . .	1.033	2.582	2.582	-	-	3
	590.827	836.144	694.635	-		

## 21. Interventi in agricoltura

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole e forestali: 2.2.3.3. - Cassa proprietà contadina - cap. 7171) . . . . .	15.494	5.165	-	-	-	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) . . . . .	103.291	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (a) (Economia e finanze: 3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) . . . . .	185.924	-	-	-	-	
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
- ART. 1 comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624). . . . .	5.165	-	-	-	-	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali:						
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7811) . . . . .	2.120	-	-	-	-	
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
- ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) . . . . .	52.214	-	-	-	-	3
- ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (a) (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) . . . . .	191.089	185.924	103.291	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7724) . . . . .	10.329	10.329	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7725). . . . .	10.329	10.329	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7726). . . . .	15.494	15.494	-	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 129, comma 1, lettera <i>d</i> ): Impianti viticoli (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7477) . .	12.911	12.911	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera <i>e</i> ): Crisi mercato degli agrumi (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 - In- formazione e ricerca - cap. 7624). . . . .	12.911	12.911	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1 lettera <i>f</i> ): Impianti frutticoli colpiti da <i>sharka</i> (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondia- rio - cap. 7478) . . . . .	2.582	-	-	-	-	
- ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole ( <i>a</i> ) (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondia- rio - cap. 7476) . . . . .	20.658	5.165	-	-	-	
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e in- tegrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:						
- ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento pre- visto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - In- terventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810)	25.823	25.823	-	-	-	3
	666.335	284.051	103.291	-		
<b>22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Or- vieto e Todi</b>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole e fore- stali: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104). . . . .	6.197	5.165	-	-	-	3
	6.197	5.165	-	-		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<b>23. Università (compresa edilizia)</b>						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8957/p) . . . . .	154.937	258.228	353.773	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 8960/p, 8964/p)	30.987	30.987	–	–	–	3
– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap 8957/p) . . . . .	(b) 20.658	(c) 43.899	43.899	–	–	3
	206.583	333.115	397.672	–		
<b>25. Sistemazione aree urbane</b>						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (a) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657) . . . . .	113.621	154.937	103.291	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63, lettera a): Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 – Edilizia abitativa – capitolo 7131) . . . . .	105.874	152.355	–	–	–	3
	219.494	307.292	103.291	–		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 23.241 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
26. <i>Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali</i>						
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Ripiano deficit USL (Economia e finanze: 4.2.3.22 – Ripiano deficit spesa sanitaria – capitolo 7563) . . . . .	3.098.741	1.549.371	–	–	–	3
	3.098.741	1.549.371	–	–		

27. *Interventi diversi*

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – capitolo 7415). . . . .

20.658      –      –      –      –

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 – Formazione professionale – capitoli 7111, 7112) . . . . .

13.428      –      –      –      –

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): – Ambiente e territorio: 5.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capitolo 8550/p. . . . .

5.165      –      –      –      –

– Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capitoli 8344, 8345, 8346 . . . . .

4.545      –      –      –      –

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (a) (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – capitolo 7493). . . . .

3.202.033      4.234.947      6.817.231      1.032.914      –      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopprimere ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – capitolo 7646) . . . . .	12.911	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – capitolo 7374) . . . . .	(a) 5.165	(b) 10.329	10.329	–	–	3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Economia e finanze: 3.2.3.14 – Ente Nazionale di Assistenza al Volo – capitolo 7116) . . . . .	–	–	–	–	–	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (c) (Politiche agricole e forestali: 5.2.3.2 – Pesca – capitoli 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) . . . . .	19.671	15.494	10.329	–	–	3
Decreto-legge n. 9 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.3.2 – Potenziamento servizi e strutture – capitolo 7401) . . . . .	(a) 20.142	20.142	20.142	–	–	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 5.165 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (a) (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7520). . . . .	28.405	15.494	15.494	-	-	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - capitolo 7010). . . . .	51.646	-	-	-	-	
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (a) (Interno: 3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - capitolo 7236). . . . .	113.621	105.874	103.291	-	-	3
Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. - ART. 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - capitolo 7141) . . . . .	568.103	568.103	568.103	-	-	3
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (a) (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - capitolo 7499) . . . . .	145.124	160.102	160.102	-	-	3
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (interno: 3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - capitolo 7232) . . . . .	116.203	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - capitolo 7464).	154.937	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (a) (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – capitolo 7239) . . . . .	98.127	98.127	98.127	–	–	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Economia e finanze: 4.2.3.14 – Occupazione – capitolo 7525) . .	77.469	–	–	–	–	
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7401) . . .	41.371	46.481	–	–	–	3
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7400) . . . . .	51.646	–	–	–	–	
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Economia e finanze: 3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) .	(a) 30.987	30.987	30.987	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156) . . . . .	15.494	15.494	15.494	216.912	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (b) (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243) . . . . .	103.291	103.291	103.291	–	–	3
– ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (b) (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) . . .	851.637	1.142.403	1.032.914	1.549.371	–	3
– ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (b) (Difesa: 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177) . . . . .	154.937	–	–	–	–	

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7040) . . . . .	309.874	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
- ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Salute: 2.2.3.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7090) . . . . .	15.494	-	-	-	-	
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245) . . . . .	11.879	11.879	10.071	-	-	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Economia e finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) . . . . .	41.317	41.317	41.317	619.748	2019	3
- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) . . . . .	5.165	5.165	5.165	25.823	2009	3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)						
- ART. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana. (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7507) . . .	(a) 5.165	5.165	5.165	-	-	3
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366) .	(a) 17.560	17.560	17.560	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 141 comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (Economia e finanze: 3.2.3.37 – Risparmio idrico e utilizzo acque reflue – cap. 7328)	23.757	47.514	47.514	–	–	3
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa: 10.2.3.2. – Attrezzature e impianti – cap. 7127; 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177; 26.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7510) . . . . .	103.291	103.291	103.291	–	–	3
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 – Enti ed attività culturali – cap. 7431; 4.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 7881; 4.2.3.7 – Piani per l'archeologia – cap. 7981; 5.2.3.4 – Archivi statali – cap. 8121; 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8314; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8336; 7.2.3.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 8521; 9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8782; 9.2.3.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 8804) . . . . .	35.687	–	–	–	–	
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (Beni e attività culturali: 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 8314, 8316; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – capp. 8336, 8337; 7.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8542) . . . . .	20.400	25.306	–	–	–	3
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:						
– ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori – decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 – Apparati di comunicazioni – cap. 7590) . . . . .	58.411	12.911	–	–	–	3
– ART. 23, comma 1: Contributi a favore delle emittenti televisive locali (Comunicazioni: 4.2.3.3 – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 7580) . . . . .	52.524	–	–	–	–	
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521) . . . . .	51.646	–	–	–	–	



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
- ART. 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (Attività produttive: 3.2.3.10 - Fondo rotazione prestito risparmio turistico - cap. 7460) . . . . .	3.615	-	-	-	-	
- ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359) . . . . .	28.405	2.582	-	-	-	3
	6.690.848	6.839.955	9.215.915	3.444.768		
TOTALE . . .	27.808.456	29.197.320	24.703.941	16.044.767		

**DISEGNO DI LEGGE N. 700**



**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero  
dell'economia e delle finanze e disposizioni  
relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative)*

*Identico*

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero  
dell'economia e delle finanze e disposizioni  
relative)*

1. *Identico.*  
*(Per le modifiche apportate alla Tabella n.  
2, si veda pag. 265).*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 di euro ciascuno.

6. La SACE è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.962.536.217, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro **1.923.801.949**, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

scritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

visionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. *Identico.*

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «**Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria**» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «**Tesoro**» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «**Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile**» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «**Tesoro**» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

31. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

32. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**31. Identico.**

**32. Identico.**

**33. Identico.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Investimenti» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3, si veda pag. 266).*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva (oneri comuni)» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico-finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7, si veda pag. 267).*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8, si veda pag. 268).*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9, si veda pag. 269).*

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 24.000;
- b) Marina n. 5.318;
- c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827- di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche agricole e agroindustriali nazionali» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Art. 16.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in euro 597.662.327.270 in termini di competenza ed in euro 612.371.223.701 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

Art. 17.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*(Totale generale della spesa)*

*Identico*

Art. 17.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 18.

*(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

*(Disposizioni diverse)*

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

*(Bilancio pluriennale)*

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico*

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:**

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli pubblici» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi» (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.2.1.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.2.1.8 «Risorse proprie Unione Europea» (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
- Politiche Fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4015).
- Politiche Fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4016).

**Stato di previsione del Ministero della giustizia:**

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazioni Penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 «Attrezzatura e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia Minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

**Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:**

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Direzione generale per il personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio



- e il patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Servizio stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Direzione generale per i Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Direzione generale per i Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Direzione generale per i Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Direzione generale per l'integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).
- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503).

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:**

- Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:**

- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:**

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090).
- Navigazione e trasporto marittimo ed aereo : 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7941);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

**Stato di previsione del Ministero della difesa:**

- Armamenti navali: 10.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).



## **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**



A) - Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 2002



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/98/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		353.171.303.589	375.998.908.608
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		21.751.613.706	221.663.418.662
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	26.261.833	1.065.991.313	597.662.327.270
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		374.932.917.295	4.576.244.744
SPESE CORRENTI (-)		370.356.672.551	
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI		375.998.908.608	
SPESE FINALI (-)		422.822.947.850	-46.824.039.241
SALDO NETTO DA FINANZIARE			
ENTRATE FINALI		375.998.908.608	
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	26.261.833	26.261.833	
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI		422.822.947.850	
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		4.641.469.165	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO			-42.208.831.910
ENTRATE FINALI		375.998.908.608	
SPESE COMPLESSIVE (-)		597.662.327.270	-221.663.418.662
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

(importi in euro)



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/A/1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I							Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico			
ECONOMIA E FINANZE	4.537.705	120.695.232	19.054.194	850.719	77.392.817		222.530.667	
di cui ex PRESIDENZA	145.344	454.560	-	-	-		599.904	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	98.375	304.565	3.419	2	-		406.361	
LAVORO E POL. SOCIALI	331.645	52.700.177	1.608.934	-	-		54.640.756	
GIUSTIZIA	4.785.122	912.101	129.717	25.910	-		5.852.850	
AFFARI ESTERI	927.441	817.294	5.903	-	-		1.750.638	
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	34.583.271	7.152.509	1.062.753	1	-		42.798.534	
INTERNO	9.038.325	11.678.353	30.656	8.702	-		19.756.036	
AMBIENTE E TERRITORIO	84.646	217.535	1.825	-	-		304.006	
INFRASTRUTTURE TRASPORTI	754.100	2.027.739	31.755	7.230	-		2.820.824	
COMUNICAZIONI	79.476	68.372	7.476	-	-		155.324	
DIFESA	15.126.007	235.125	153.920	878.950	-		16.394.002	
POL. AGRICOLE E FORESTALI	460.420	145.799	5.173	3.357	-		614.749	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	796.290	540.789	107.009	-	-		1.444.088	
SALUTE	155.141	718.379	14.317	-	-		887.837	
<b>Totale</b>	<b>70.757.964</b>	<b>198.213.969</b>	<b>22.217.051</b>	<b>1.774.871</b>	<b>77.392.817</b>		<b>370.356.672</b>	

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002  
(migliaia di euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/41/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (migliaia di euro)									
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale		
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni						
ECONOMIA E FINANZE	26.488.236	349.989	1.808.891	28.647.116	251.177.783	174.826.009	426.003.792		
di cui ex PRESIDENZA	4.166	-	-	4.166	604.070	-	604.070		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.649.163	-	-	3.649.163	4.055.524	-	4.055.524		
LAVORO E POL. SOCIALI	994.392	-	-	994.392	55.635.148	-	55.635.148		
GIUSTIZIA	321.613	-	-	321.613	6.174.463	-	6.174.463		
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	16.276	1.766.914	-	1.766.914		
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	2.866.725	-	113.621	2.980.346	45.778.880	-	45.778.880		
INTERNO	3.721.316	-	-	3.721.316	23.477.352	-	23.477.352		
AMBIENTE E TERRITORIO	1.218.750	-	-	1.218.750	1.522.756	-	1.522.756		
INFRASTRUTTURE TRASPORTI	6.638.931	-	-	6.638.931	9.459.755	-	9.459.755		
COMUNICAZIONI	125.457	-	-	125.457	280.781	-	280.781		
DIFESA	2.456.848	-	-	2.456.848	18.850.850	-	18.850.850		
POL. AGRICOLE E FORESTALI	669.564	-	-	669.564	1.284.313	-	1.284.313		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	648.446	-	-	648.446	2.092.534	13.370	2.105.904		
SALUTE	378.059	-	-	378.059	1.265.896	-	1.265.896		
<b>Totale</b>	<b>50.193.776</b>	<b>349.989</b>	<b>1.922.512</b>	<b>52.466.277</b>	<b>422.622.949</b>	<b>174.839.379</b>	<b>597.662.328</b>		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MILIARDI DI EURO)

999/042/1  
ALLEGATO A/1

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SALUTE	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	351.200.033	2.153.077	1.116.896	34.849.391	255.034	1.253.274	12.514.048	6.105.273	51.663	16.585.105	426.003.792
di cui ex PRESIDENZA	583.104	17.874	>>	3.260	6.767	3.859	>>	0	>>	9.605	604.069
ATTIVITA PRODUTTIVE	>>	>>	>>	4.065.524	>>	>>	>>	>>	>>	>>	4.055.524
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	130.214	>>	>>	7.494.668	>>	>>	>>	>>	>>	48.010.266	55.635.168
GIUSTIZIA	11.078	>>	6.137.582	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.174.463
AFFARI ESTERI	1.670.013	>>	>>	12.055	212	>>	>>	1.625	82.906	103	1.766.914
ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	45.769.193	9.686	45.778.879
INTERNO	15.014.029	39.452	8.229.378	>>	>>	>>	>>	24.890	>>	145.603	21.677.352
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	94	19.308	66	205	1.470.423	32.110	>>	47	>>	5	1.522.758
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	673.932	95.246	367.131	7.056.020	274.028	833.178	>>	47.403	10.856	1.882	9.459.756
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	195.387	1.532	>>	>>	83.596	267	>>	280.782
DIFESA	182.273	13.576.417	3.989.172	104.997	7.463	3.908	111.947	7.463	>>	897.209	18.850.849
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.708	152.154	142.415	486.308	98.723	>>	>>	>>	>>	5	1.284.313
BENI E ATTIVITA CULTURALI	>>	>>	>>	>>	151.621	>>	>>	1.984.244	>>	>>	2.105.905
SALUTE	12.911	11	>>	20	12.357	>>	1.200.089	>>	>>	40.804	1.285.896
TOTALE	368.879.284	16.041.664	19.982.617	54.454.574	2.269.892	2.228.471	13.926.084	8.228.611	45.914.866	65.736.194	597.662.327

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/44/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTEREDI	IMPOSTE PACATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	12.400.403	2.723.986	200.779	69.756.173	1.928.287	2.695.175	
di cui: ex PRESIDENZA	114.391	666.412	7.309	4.648	-	-	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	73.943	26.028	4.541	250.688	32.212	2.967	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.033	61.871	17.566	52.440.149	203.305	43.175	
GIUSTIZIA	4.196.546	1.114.073	286.150	237.725	5.720	-	
AFFARI ESTERI	709.931	233.674	10.198	21.976	65.696	-	
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	32.882.715	699.434	2.120.407	6.849.943	661.762	-	
INTERNO	6.379.966	1.280.400	422.634	11.483.786	99.912	10.329	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	43.688	129.546	2.641	97.223	-	29.299	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	613.510	210.659	40.349	1.027.526	1	919.848	
COMUNICAZIONI	69.292	23.181	4.137	-	-	52.679	
DIFESA	11.158.933	4.282.723	630.573	18.745	26.207	-	
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	400.765	42.798	25.818	23.853	289	52.728	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	726.489	128.088	39.328	353.081	81.379	101.634	
SALUTE	84.355	139.690	5.350	696.584	128.254	144	
TOTALE	69.619.569	11.079.348	3.810.772	143.057.451	3.212.225	4.107.378	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/48/2  
ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	335.354	13.221.297	76.907.349	34.825.888	773.754	6.562.223	222.530.666
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	5.062	599.302
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	-	-	-	-	40	406.361
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.594.856	54.840.755
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	13.694	5.452.850
AFFARI ESTERI	707.875	-	-	-	-	1.286	1.750.638
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	-	-	-	-	396	42.798.534
INTERNO	4.951	-	-	66.920	-	27.229	19.756.035
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	1.501	-	-	-	-	8	304.006
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.264	-	-	3.286	-	2.163	2.820.825
COMUNICAZIONI	5.681	-	-	310	-	45	155.325
DIFESA	103.059	-	18.009	107.423	-	50.330	16.394.002
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	121	-	12.911	-	-	55.456	614.749
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	88	-	12.752	2	-	237	1.444.088
SALUTE	19.524	-	-	-	-	12.937	887.838
TOTALE	1.195.747	13.221.297	76.951.974	35.005.829	773.754	8.320.730	370.356.674

(\*) DI CUI MIGLIAIA 542.546 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

995/44/3

ALLEGATO A/2

REPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	291.564	9.522.120	3.689.867	64.557	116.999	10.477.709	4.424.259	28.647.115
di cui ex PRESIDENZA	4.166	-	-	-	-	-	-	4.166
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.491	302.127	3.340.930	-	-	-	3.615	3.649.153
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16.067	978.324	-	-	-	-	-	994.391
GIUSTIZIA	321.613	-	-	-	-	-	-	321.613
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	-	-	-	-	16.276
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	125.174	2.029.005	708.569	-	117.597	-	-	2.980.345
INTERNO	471.880	3.288.919	-	516	-	-	-	3.721.315
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	188.944	1.012.302	21.504	-	-	-	-	1.218.750
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	962.122	3.578.008	1.844.004	12.292	-	28.949	213.555	6.538.930
COMUNICAZIONI	11.423	-	110.935	-	-	3.099	-	125.457
DIFESA	2.443.752	83	-	101	12.911	-	-	2.456.847
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	65.223	297.520	291.328	-	-	15.494	-	669.565
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	261.316	163.548	108.921	114.144	-	516	-	648.445
SALUTE	1.045	377.016	-	-	-	-	-	378.059
TOTALE	5.174.892	21.608.970	10.078.059	191.611	247.508	10.525.747	4.641.469	52.466.276

(\*) DI CUI MIGLIAIA 382.623 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



**B) - Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 2002**





## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/46/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	345.946.071.571
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	18.236.795.370
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.065.991.313
TOTALE ENTRATE FINALI	365.248.858.254
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	247.122.365.447
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	612.371.223.701
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	364.182.866.941
RISPARMIO PUBBLICO	381.124.411.827
ENTRATE FINALI	365.248.858.254
SPESE FINALI (-)	437.531.436.844
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-16.941.544.887
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	365.222.596.420
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	365.222.596.420
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	437.531.436.844
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA FINANZIARIE (-)	4.647.150.191
INDEBITAMENTO NETTO	432.884.286.653
ENTRATE FINALI	365.248.858.254
SPESE COMPLESSIVE (-)	612.371.223.701
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-67.661.690.232
	-247.122.365.447

(importi in euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/49/1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I							Totale Spese Correnti
	Fornimento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico			
ECONOMIA E FINANZE	4.554.041	120.031.146	29.228.395	850.719	77.392.869		232.057.170	
di cui ex PRESIDENZA	147.480	480.963	-	-	-		628.443	
ATTIVITA PRODUTTIVE	100.291	287.254	3.419	2	-		390.966	
LAVORO E POL. SOCIALI	332.860	52.190.925	1.505.642	-	-		54.029.427	
GIUSTIZIA	4.817.072	926.051	129.717	25.910	-		5.890.750	
AFFARI ESTERI	927.539	818.884	5.903	-	-		1.752.326	
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	34.637.582	7.695.771	1.060.323	1	-		43.393.677	
INTERNO	8.051.884	12.820.869	30.656	8.702	-		20.912.111	
AMBIENTE E TERRITORIO	87.979	213.954	1.825	-	-		303.758	
INFRASTRUTTURE TRASPORTI	768.671	2.000.540	39.221	7.385	-		2.815.817	
COMUNICAZIONI	82.523	68.372	7.476	-	-		158.371	
DIFESA	14.950.753	237.707	153.920	878.950	-		16.221.330	
POL. AGRICOLE E FORESTALI	467.292	165.786	5.173	3.357	-		641.608	
BENI E ATTIVITA CULTURALI	812.943	577.794	107.009	-	-		1.497.746	
SALUTE	181.037	852.131	18.185	-	-		1.051.353	
<b>Totale</b>	<b>70.772.467</b>	<b>198.887.184</b>	<b>32.296.864</b>	<b>1.775.026</b>	<b>77.392.869</b>		<b>381.124.410</b>	

legge: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

(migliaia di euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/99/2

Oggetto: AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (migliaia di euro)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE di cui ex PRESIDENZA	26.036.195	349.989	1.808.891	28.195.075	260.252.245	174.826.864	435.079.109
ATTIVITA PRODUTTIVE	55.408	-	-	55.408	683.851	-	683.851
LAVORO E POL. SOCIALI	3.373.762	-	-	3.373.762	3.764.728	-	3.764.728
GIUSTIZIA	2.217.799	-	-	2.217.799	56.247.226	-	56.247.226
AFFARI ESTERI	330.651	-	-	330.651	6.229.401	-	6.229.401
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	16.276	-	-	16.276	1.768.602	-	1.768.602
INTERNO	4.024.689	-	113.621	4.138.310	47.531.987	-	47.531.987
AMBIENTE E TERRITORIO	3.746.072	-	-	3.746.072	24.658.183	-	24.658.183
INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.735.417	-	-	1.735.417	2.039.175	-	2.039.175
COMUNICAZIONI	8.043.133	-	-	8.043.133	10.858.950	-	10.858.950
DIFESA	125.457	-	-	125.457	283.828	-	283.828
POL. AGRICOLE E FORESTALI	2.146.974	-	-	2.146.974	18.368.304	-	18.368.304
BENI E ATTIVITA CULTURALI	1.184.356	-	-	1.184.356	1.825.964	-	1.825.964
SALUTE	750.327	-	-	750.327	2.248.073	12.923	2.260.996
	403.417	-	-	403.417	1.454.770	-	1.454.770
<b>Totale</b>	<b>54.134.525</b>	<b>349.989</b>	<b>1.922.512</b>	<b>56.407.026</b>	<b>437.531.436</b>	<b>174.839.787</b>	<b>612.371.223</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/050/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTRI	SERVIZI GENERALI E PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	380.812.317	2.187.871	1.118.808	38.711.721	282.532	1.259.233	12.355.820	6.105.273	51.864	16.835.711	435.079.110
di cui ex PRESIDENZA	616.627	26.285	>>	13.211	18.265	3.877	>>	>>	>>	9.605	683.851
ATTIVITA' PRODUTTIVE	90	>>	>>	3.764.637	>>	>>	>>	>>	>>	>>	3.764.727
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	131.183	>>	>>	7.667.596	>>	>>	>>	>>	>>	48.448.447	56.247.226
GIUSTIZIA	11.078	>>	6.192.600	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.229.401
AFFARI ESTERI	1.670.135	>>	>>	13.622	212	>>	>>	1.625	82.808	103	1.781.603
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	47.322.301	9.686	47.531.987
INTERNO	16.175.804	37.183	8.248.714	>>	>>	>>	>>	28.999	>>	167.482	24.659.182
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	274	137.922	87	224	1.859.106	61.492	>>	62	>>	6	2.031.176
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	689.566	174.955	350.380	8.075.205	346.890	1.085.232	>>	58.921	13.135	53.701	10.856.776
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	196.401	1.836	>>	>>	83.625	287	>>	283.828
DIFESA	152.273	13.080.552	3.993.536	103.954	7.463	3.808	111.987	7.463	>>	897.205	18.386.308
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.976	225.619	163.951	1.352.100	97.303	>>	>>	>>	>>	5	1.825.564
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	151.660	>>	>>	2.109.336	>>	>>	2.260.596
SALUTE	12.911	11	>>	20	12.362	>>	1.388.958	>>	>>	40.508	1.454.770
TOTALE	379.662.604	15.836.116	20.056.084	55.888.479	2.738.862	2.389.925	13.456.725	8.395.304	47.870.272	56.078.680	612.371.049

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

939/52/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	12.250.765	2.623.301	209.779	66.989.209	1.328.287	2.947.702
di cui ex PRESIDENZA	115.978	488.360	7.289	4.648	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.178	29.693	4.857	227.056	35.383	6.116
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.181	82.413	17.556	51.895.185	223.887	83.175
GIUSTIZIA	4.228.051	1.125.105	286.150	280.307	5.725	-
AFFARI ESTERI	710.030	232.679	10.198	21.978	65.896	-
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	32.483.131	756.652	2.123.801	7.385.458	641.762	-
INTERNO	6.282.607	1.275.171	422.534	12.822.571	99.336	10.329
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	83.915	159.232	2.619	72.950	-	23.433
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	631.711	214.398	80.324	879.778	518	1.039.701
COMUNICAZIONI	69.479	26.041	4.137	-	-	52.679
DIFESA	11.159.552	4.109.432	630.573	18.745	24.207	-
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	402.601	47.775	26.632	24.365	678	72.012
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	737.704	134.750	39.328	363.493	81.379	127.457
SALUTE	89.412	185.055	5.250	609.677	129.254	184
TOTALE	69.541.178	11.182.671	3.613.748	143.310.733	3.246.724	4.322.750

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/2

ALLEGATO 9/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	337.420	13.221.297	76.907.402	34.825.408	773.754	(*) 16.891.365	232.057.170
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	5.066	628.403
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	-	-	-	-	40	390.867
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	5	-	-	1.497.046	34.029.428
GIUSTIZIA	-	-	1.717	-	-	13.694	5.898.749
AFFARI ESTERI	709.265	-	-	-	-	1.286	1.752.327
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	-	-	-	-	386	43.393.677
INTERNO	4.961	-	-	66.920	-	27.240	20.912.109
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	1.601	-	-	-	-	8	303.756
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.264	-	69	5.866	-	2.209	2.815.818
COMUNICAZIONI	5.681	-	-	310	-	45	156.372
DIFESA	103.059	-	18.009	107.423	-	50.330	16.221.330
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	121	-	12.957	-	-	55.466	641.608
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	177	-	13.210	2	-	267	1.487.747
SALUTE	19.526	-	-	-	-	12.937	1.051.353
TOTALE	1.199.492	13.221.297	76.952.367	35.006.369	773.754	18.552.371	381.126.414

(\*) DI CUI MIGLIAIA 642.546 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

955/52/3

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002  
(MILIARIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	317.972	9.539.868	3.651.933	89.391	126.145	(*) 10.043.885	4.826.881	28.195.075
di cui: ex PRESIDENZA	30.316	258	-	24.833	-	-	-	55.407
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.852	260.533	3.101.210	-	4.540	-	3.615	3.373.762
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	26.949	2.082.384	104.656	-	-	-	-	2.217.799
GIUSTIZIA	330.651	-	-	-	-	-	-	330.651
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	-	-	-	-	16.276
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	125.462	2.487.661	1.427.590	-	117.597	-	-	4.138.310
INTERNO	480.416	3.265.139	-	516	-	-	-	3.746.071
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	462.013	1.251.658	21.746	-	-	-	-	1.735.417
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.221.936	4.533.105	2.033.047	9.761	-	28.949	216.658	8.043.132
COMUNICAZIONI	11.423	-	110.935	-	-	3.099	-	125.457
DIFESA	2.133.878	83	-	101	12.911	-	-	2.146.973
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	365.294	372.262	431.307	-	-	15.494	-	1.186.357
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	277.861	241.376	108.921	121.653	-	516	-	750.327
SALUTE	5.177	398.280	-	-	-	-	-	403.417
TOTALE	5.778.660	24.611.280	10.995.168	221.422	261.201	10.091.943	6.647.150	56.407.024

(\*) DI CUI MILIARIA 382.623 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO





C) - Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 2002- 2004  
(a legislazione vigente)



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54 / 1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
ALLEGATO C			
	2002	2003	2004
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	353.171.304	367.327.904	382.291.726
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	21.761.614	22.617.744	22.957.710
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.065.991	1.065.991	1.065.991
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>375.998.909</b>	<b>391.011.639</b>	<b>406.315.427</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	370.356.673	374.559.302	384.170.932
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	52.466.275	52.503.520	32.054.679
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>422.822.948</b>	<b>427.062.822</b>	<b>416.225.611</b>
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	174.839.379	182.691.573	192.786.125
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>597.662.327</b>	<b>609.754.396</b>	<b>609.021.736</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	4.576.245	15.386.346	21.078.504
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-46.824.039	-36.051.183	-9.920.184
INDEBITAMENTO NETTO	-42.208.832	-29.651.227	-4.239.164
RICORSO AL MERCATO	-221.663.419	-218.742.756	-202.706.309

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ALLEGATO C/1 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	183.409.855	190.916.556	199.616.789
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	124.168.117	128.765.616	133.903.330
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	28.046.708	29.184.463	29.802.662
CATEGORIA IV - MONOPOLI	8.124.383	8.303.078	8.477.124
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	9.422.240	10.158.191	10.491.822
<b>TOTALE</b>	<b>353.171.304</b>	<b>367.327.904</b>	<b>382.291.726</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	486.370	491.380	513.071
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.877.584	4.276.909	4.701.552
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.197	376.061	376.061
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.140.058	3.382.793	3.124.564
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.192.598	2.230.299	2.281.945
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.734.490	9.906.986	10.007.200
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.953.317	1.953.317	1.953.317
<b>TOTALE</b>	<b>21.761.614</b>	<b>22.617.744</b>	<b>22.957.710</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	265.975	265.975	265.975
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	773.754	773.754	773.754
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	26.262	26.262	26.262
<b>TOTALE</b>	<b>1.065.991</b>	<b>1.065.991</b>	<b>1.065.991</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>375.998.909</b>	<b>391.011.639</b>	<b>406.315.427</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ALLEGATO C/2 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	69.619.569	69.333.415	69.426.919
CONSUMI INTERMEDI	11.079.348	10.691.595	10.615.379
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.810.772	3.810.636	3.810.636
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	143.057.451	145.717.711	155.388.713
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.212.225	3.167.265	3.177.501
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.107.978	4.003.578	3.729.053
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.195.747	1.192.585	1.159.321
RISORSE PROPRIE CEE	13.221.297	14.770.667	15.803.581
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	76.951.974	76.952.189	79.017.909
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	35.005.829	36.819.109	35.273.612
AMMORTAMENTI	773.754	773.754	773.754
ALTRE USCITE CORRENTI	8.320.730	7.326.797	5.994.555
TOTALE	370.356.673	374.559.302	384.170.932

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.174.892	5.084.049	4.528.770
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.608.970	22.475.018	14.438.600
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.076.059	8.383.529	3.881.625
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	191.611	125.609	110.968
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	247.508	206.191	180.368
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.525.767	10.002.906	3.219.066
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.641.489	6.226.217	5.707.282
TOTALE	52.466.275	52.503.520	32.064.679
TOTALE SPESE FINALI	422.822.948	427.062.822	416.235.611

999/59/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	2002	2003	2004
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	150.182	533.273	593.798
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA	2.500	6.890	6.890
2003			
2004			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.348	342	342
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	122.476	102.910	109.561
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.213	31.762	32.020
MINISTERO DELL'INTERNO	12.666	10.083	12.666
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	8.019	4.468	10.588
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	174.149	8.883	19.212
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA	147	147	147
2002			
MINISTERO DELLA DIFESA			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	5.681	6.130	7.680
MINISTERO DELLA SALUTE	31.167	3.391	3.391
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO</b>	<b>542.546</b>	<b>708.280</b>	<b>796.294</b>



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/59/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	2002	2003	2004
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate NON PRESENTI ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO			
TOTALE TABELLA A	542.546	708.280	796.294

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/61/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	2002	2003	2004
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.354	251.185	251.185
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2002	1		
2003	1		
2004	1		
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	19.625	43.899	43.899
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.658	20.658	20.658
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.582	2.582	2.582
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI)	61.717	63.782	63.782
MINISTERO DELL'INTERNO	15.494	16.527	16.527
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	9.813	44.415	45.448
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2002	1		
2003	1		
2004	1		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	139.185	169.501	174.666
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2002	7		
2003	7		
2004	7		
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	20.658	28.405	41.317

999/61/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MIGLIAIA DI EURO)

	2002	2003	2004
<b>MINISTERI</b>			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	32.537	33.570	54.228
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-	-	4.235
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO</b>	<b>382.623</b>	<b>674.525</b>	<b>718.527</b>
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate NON PRESENTI ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO			
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>382.623</b>	<b>674.525</b>	<b>718.527</b>

D) - Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 2002 - 2004  
delle Aziende autonome



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/86/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A. A. 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	395.706	166.140	166.140
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.549	1.549	1.549
<b>TOTALE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	386.860	157.019	156.716
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.747	7.747	7.747
<b>TOTALE</b>	<b>394.607</b>	<b>164.766</b>	<b>164.462</b>
<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.648</b>	<b>2.924</b>	<b>3.227</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	8.846	9.121	9.425
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.648	2.924	3.227
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/88/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	75.403	72.046	72.046
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	31.851	30.818	30.818
CATEGORIA III - REDDITI	247.135	21.960	21.960
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	41.317	41.317	41.317
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	395.706	166.140	166.140
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.549	1.549	1.549
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.549	1.549	1.549
TOTALE	397.255	167.690	167.690

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/90/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	273.982	47.017	47.017
CONSUMI INTERMEDI	48.825	46.224	46.224
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.296	9.296	9.296
TRAFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	763	763	763
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.094	9.819	9.515
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.349	42.349	42.349
AMMORTAMENTI	1.549	1.549	1.549
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>386.860</b>	<b>157.019</b>	<b>156.716</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.747	7.747	7.747
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>7.747</b>	<b>7.747</b>	<b>7.747</b>
<b>TOTALE</b>	<b>394.607</b>	<b>164.766</b>	<b>164.462</b>





E) - Quadro generale riassuntivo del  
bilancio pluriennale programmatico  
per il triennio 2002- 2004



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2002-2004</b> (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA )							
	Consuntivo 2000	LB 2001	Assestato emendato 2001	2002	2003	2004	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	315,7	328,6	324,2	339,4	349,1	358,4	1,9
In % sul PIL	27,1	26,8	26,5	26,5	26,0	25,5	
Altre Entrate	29,8	24,1	24,9	29,0	29,4	28,9	-0,1
In % sul PIL	2,6	2,0	2,0	2,3	2,2	2,1	
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>345,5</b>	<b>352,7</b>	<b>349,1</b>	<b>368,4</b>	<b>378,6</b>	<b>387,3</b>	<b>1,7</b>
In % sul PIL	<b>29,6</b>	<b>28,8</b>	<b>28,5</b>	<b>28,7</b>	<b>28,2</b>	<b>27,6</b>	
Spese correnti netto interessi	249,1	263,0	260,1	276,6	281,5	285,1	0,5
In % sul PIL	21,4	21,5	21,2	21,6	20,9	20,3	
Interessi	73,9	78,7	81,2	76,5	75,9	74,9	-0,7
In % sul PIL	6,3	6,4	6,6	6,0	5,6	5,3	
Spese in conto capitale	44,5	49,1	50,8	48,1	51,1	53,7	3,9
In % sul PIL	3,8	4,0	4,2	3,8	3,8	3,8	
<b>SPESE FINALI</b>	<b>367,5</b>	<b>390,8</b>	<b>392,1</b>	<b>401,2</b>	<b>408,5</b>	<b>413,7</b>	<b>1,0</b>
In % sul PIL	<b>31,5</b>	<b>31,9</b>	<b>32,0</b>	<b>31,3</b>	<b>30,4</b>	<b>29,5</b>	
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>20,4</b>	<b>6,6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	<b>9,1</b>	<b>17,4</b>	
In % sul PIL	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-22,0</b>	<b>-38,1</b>	<b>-43,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>-26,3</b>	
In % sul PIL	<b>-1,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,9</b>	
<b>AVANZO PRIMARIO</b>	<b>51,9</b>	<b>40,6</b>	<b>38,1</b>	<b>43,7</b>	<b>46,0</b>	<b>48,5</b>	
In % sul PIL	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	
<b>SALDO DI BILANCIO</b>	<b>-13,2</b>	<b>-28,3</b>	<b>-32,6</b>	<b>-23,8</b>	<b>-21,5</b>	<b>-18,3</b>	
<b>ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>	
PIL ai prezzi di mercato	1.165,7	1.224,4	1.224,4	1.281,8	1.344,2	1.404,5	



**ALLEGATI 1 E 2**  
**E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

---

*TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)*

---

(\*) *La Commissione propone di approvare gli allegati 1 e 2 e le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo (si veda lo stampato Senato n. 700), con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata in **neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

*– non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale a legislazione vigente.*

*Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.*



## TABELLA N. 2

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
... <i>Omissis</i> ...			
	3 - TESORO		
	3.2 - <i>Spese conto capitale</i>		
	3.2.3 - Investimenti		
3.2.3.31	Altri investimenti . . . . .	<b>3.615.198</b>	<b>3.615.198</b>
... <i>Omissis</i> ...			
	4 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	4.1 - <i>Spese correnti</i>		
	4.1.5 - Oneri comuni		
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	<b>2.543.550.227</b>	<b>2.543.550.227</b>
... <i>Omissis</i> ...			
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	4.2.3 - Investimenti		
4.2.3.9	Fondo per la riassegnazione di residui passivi parenti di spesa in conto capitale . . .	<b>594.596.347</b>	<b>594.596.346</b>
... <i>Omissis</i> ...			



## TABELLA N. 3

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO		
	1.1 - <i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>13.746.911</b>	<b>13.746.908</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	2 - MERCATO		
	4.2.1 - <i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>17.865.492</b>	<b>17.961.482</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	5 - INTERNAZIONALIZZAZIONE		
	5.1 - <i>Spese correnti</i>		
5.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>11.427.890</b>	<b>11.496.761</b>
	... <i>Omissis</i> ...		

**TABELLA N. 7**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------------	---------------	------------	----------------------------

... *Omissis* ...

4 - SERVIZIO AFFARI ECONOMICO FINANZIARI

4.1 - *Spese correnti*

4.1.5 - Oneri comuni

4.1.5.9	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica . . . . .	<b>62.250.990</b>	<b>59.821.203</b>
---------	---	-------------------	-------------------

... *Omissis* ...

**TABELLA N. 8**

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE

3.2 - *Spese in conto capitale*

3.2.3 - Investimenti

3.2.3.2 Finanziamento enti locali . . . . . **3.153.323.244**      **3.159.292.167**

... *Omissis* ...

**TABELLA N. 9**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
<i>... Omissis ...</i>			
	2 - SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
	2.1.2 - Interventi		
	2.1.2.2. Accordi ed organismi internazionali . . . .	<b>17.351.315</b>	<b>17.463.385</b>
<i>... Omissis ...</i>			
	4 - ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO		
	4.1 - <i>Spese correnti</i>		
	4.1.2 - Interventi		
	4.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali . . . .	<b>4.835.327</b>	<b>4.938.619</b>
<i>... Omissis ...</i>			